



Sabrina Martucci

(ricercatore di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza)

Appartenenza confessionale e ostracismo: qualcosa di nuovo, anzi d'antico, nelle dinamiche dell'affiliazione religiosa *

SOMMARIO: 1. Le dimissioni da "socio aderente non da fedele": il caso della sentenza della Corte di Appello di Bari, 28 ottobre 2014 - 2. Rilevanza ed effetti dell'"annuncio" alla comunità - 3. La *regola* dell'ostracismo - 4. La preminenza dell'autonomia confessionale nella giurisprudenza CEDU: osservazioni critiche - 5. Il bilanciamento tra persona e comunità nella post-modernità.

1 - Le dimissioni da "socio aderente non da fedele": il caso della sentenza della Corte di Appello di Bari, 28 ottobre 2014

Il problema dei rapporti tra individuo e autorità nelle confessioni religiose è costantemente alla ribalta nel segnalare la necessità di un bilanciamento fra i diritti della persona e il potere (autonomia) delle comunità di porvi interdizioni.

La questione si pone principalmente nelle confessioni tendenzialmente totalizzanti (di tipo integralistico)¹, o "strette"², nelle

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nella Rivista "Il Diritto ecclesiastico".

In calce, per comodità dei lettori, si possono leggere i testi delle sentenze App. Bari, 28 ottobre 2014, e Trib. Bari, 2 dicembre 2013, n. 4213. Le generalità e gli altri dati identificativi delle parti sono omessi per disposizione d'ufficio.

¹ Si tratta di alcune delle denominazioni delle religioni del "libro" (Testimoni di Geova, Islam o nell'ambito dell'ebraismo ortodosso il movimento dei Chabad-Lubavitch). Per alcuni esempi cfr. S. JACOBSON, *Il significato profondo della vita. Il pensiero ebraico nelle parole di un grande Maestro: il Rebbe M.M. Schneerson*, DLI, Milano, 1999; R. STARK, *Discovering God: the origins of the great religions and the evolution of belief*, Harper Collins, New York, 2007, p. 339 ss.; M. INTROVIGNE, *I Testimoni di Geova. Chi sono, come cambiano*, Cantagalli, Siena, 2015.

² I livelli di tensione sono alti nelle comunità religiose che alcuni sociologi americani definiscono "strette". Esse filtrano costantemente i comportamenti degli adepti e tendono ad imporre loro uno stile di vita ed una moralità *separati*, negli ambiti che vanno dai rapporti familiari, alla sessualità, al tempo libero, perfino alla dieta e al vestire. Cfr., tra



quali si percepisce maggiormente la necessità di un più efficace monitoraggio delle situazioni individuali a fronte dell'autonomia confessionale: in particolar modo nella direzione di una maggiore attenzione verso quei diritti degli aderenti che possono essere lesi dalle ricadute delle decisioni o dei provvedimenti che vengono prodotti secondo i canoni di giustizia interna³, ovvero in esito all'esercizio del potere istituzionale (disciplinare o sanzionatorio) di tali organizzazioni⁴.

Anche se adottati nella sola materia spirituale, possono assurgere al rilievo negli ordinamenti secolari quando i loro effetti dispieghino una *lesione* dei diritti individuali fondamentali; quando, cioè, valicando la rilevanza intra-confessionale, oltre il limite naturale dell'ordine proprio religioso, assumano un grado d'incidenza negativa sulla vita degli adepti tale da rendere necessario l'intervento di un'autorità (pubblica) eteronoma all'organizzazione.

Naturalmente, l'auto-compressione dei diritti soggettivi rappresenta per i fedeli una scelta preventiva, che accompagna il rapporto di adesione e asseconda il superamento della concezione individualistica dei diritti fondamentali, favorendone un dimensionamento comunitario.

Una simile abdicazione si coniuga con la contrazione volontaria delle capacità decisionali al cospetto del gruppo, nonché con il rispetto di precisi obblighi di lealtà, con l'accettazione di legami disciplinari e di vincoli di solidarietà verso i componenti della collettività⁵. Tali sistemi relazionali generano moduli comportamentali ai quali, attraverso esercizi

gli altri, **L.R. IANNACCONE**, *Why strict Churches are strong*, in *American Journal of Sociology*, 1994, vol. 99, n. 5, p. 1180 ss., consultabile su www.majorsmatter.net/religion; **M. INTROVIGNE**, *I Testimoni di Geova: già e non ancora*, Elledici, Torino, 2002, p. 117.

³ Per un'interpretazione critica, non tradizionale, del concetto di giustizia interna, mutuato dalla scienza giuridica civilistica e impiegato per designare l'attività di risoluzione delle controversie interne ai gruppi religiosi, cfr. **A. LICASTRO**, *Contributo allo studio della giustizia interna alle confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 5 ss. e 205 ss.

⁴ Sulle originarie questioni relative al concetto di autonomia istituzionale delle confessioni religiose e relativamente ai suoi sviluppi nell'elaborazione dottrinale cfr. **P. FLORIS**, *Autonomia confessionale: principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli, 1992, p. 89 ss. Ma sempre utili le voci di **M.S. GIANNINI**, *Autonomia (Teoria generale e diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1959, vol. IV, p. 360 ss.; e di **P. GISMONDI**, *Culti acattolici*, in *Enciclopedia del Diritto*, cit., vol. XI, 1962, p. 448 ss.

⁵ Cfr. **P. BELLINI**, *Diritti inviolabili dell'uomo e formazioni religiose (contributo all'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione)*, in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, Giuffrè, Milano, 1976, I, pp. 213-247, ora in **ID.**, *Saggi di diritto ecclesiastico e canonico*, I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 196.



di singolare tensione psicologica, il fedele manifesta, normalmente, un assenso partecipativo tanto più totalizzante, caratterizzato da un'osservanza letterale, più che rigorosa, dei precetti connessi alla propria fede, quanto maggiormente stringente è la pretesa proveniente in tal senso dalla comunità religiosa⁶.

Ma, qual è il confine oltre il quale l'auto-compressione dei diritti individuali del fedele non può più essere considerata volontaria, bensì condizionata dalle pretese stringenti e interdittive della collettività religiosa? Quando diviene un abuso a discapito dei singoli??

Le questioni sono state più volte affrontate in ipotesi, come s'è detto, di provvedimenti disciplinari⁸, ma ora sono riemerse in un caso di

⁶ Le economie religiose comprendono un insieme di "nicchie di mercato", relativamente stabili, collocabili in una curva (a campana) secondo la quale i livelli di tensione vanno crescendo da quelli più bassi ultra-progressisti a quelli molto alti c. d. "stretti e ultra-stretti" (cfr. **R. STARK, R. FINKE**, *Acts of Faith. Explaining the Human side of religion*, California University Press, Los Angeles, 2001, p. 195 ss.)

⁷ Cfr. **N. COLAIANNI**, *Organizzazioni, istituzioni di tendenza e diritti delle parti. Seconda voce*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, 1, p. 217.

⁸ Nei vari casi, non ravvisandosi alcuna attitudine dei provvedimenti disciplinari di espulsione alla lesione di beni costituzionalmente protetti, essendo le procedure aderenti alle previsioni statutarie, l'orientamento dei giudici di merito è stato costante nel ritenere tali deliberazioni insuscettibili di sindacato giurisdizionale civile, in ragione dell'estraneità dell'ordine statale nelle questioni interne ai gruppi religiosi. Tra i casi più noti, cfr. Trib. Bari, 1° giugno 2004; Trib. Bari, 6 dicembre 2004 (ord.); Trib. Bari, 20 febbraio 2007, (relativo a Testimoni di Geova: vedi **N. COLAIANNI**, *Sull'ammissibilità e i limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti spirituali e disciplinari delle autorità confessionali. (Parere pro veritate)*, in www.olir.it, gennaio 2005; **A. LICASTRO**, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso*, in www.olir.it, febbraio 2005, p. 26 ss.); nonché, Trib. Roma, 3 agosto 1996. Tra gli altri, cfr. App. Bologna, 14 novembre 1991, n. 1631, (relativo alla *radiazione* di un membro dalla Chiesa Italiana Avventista del Settimo Giorno); Pret. Foggia, 1° aprile 1996 (ord.), Trib. Foggia, 17 maggio 1996 (ord.), (relativo a sospensione e allontanamento di un pastore delle ADI: cfr. **A. BETTETINI**, *Autonomia statutaria e rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari emanati da una confessione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1996, II, p. 300 ss.). Mentre, più recentemente, a proposito di un caso di espulsione dalla Comunità Greco-Orientale di Trieste, vedi Trib. Trieste, 22 gennaio 2015, in www.olir.it, febbraio 2015. La Cassazione, anche in sentenze risalenti rispetto a quelle citate, ha confermato gli orientamenti dei tribunali: cfr. Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 1993, n. 10300, sul caso nota di **A. LICASTRO**, *Espulsione di un associato da una confraternita e giurisdizione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1994, 3, p. 871; Cass. civ., sez. un., 27 maggio 1994, n. 5213; in dottrina cfr. **F. FINOCCHIARO**, *Un aspetto pratico della "laicità" dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale o dottrinale*, in *Giustizia civile*, 1994, XLIV, I, t. II, p. 2130 ss.; Cass. civ., sez. un., 10 aprile 1997, n. 3127; si veda il commento di **M. CRISPO**, *I soci delle Confraternite e la giurisdizione statale*, in *Giustizia civile*, 1998, XLVIII, I, p. 200 ss.



dimissioni volontarie, giudicato dall'autorità giudiziaria barese in senso favorevole alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova⁹.

"... La mia fede in Dio, ..., è più solida che mai e immutata resta la mia stima nei confronti ... di tutti i fedeli che si riconoscono nell'Organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova...mi dimetto da socio aderente non da fedele in Geova".

Sono questi i contenuti essenziali della lettera di dimissioni con la quale, attenendosi alla procedura statutaria¹⁰, un aderente all'ente Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova comunicava "la volontà ferma e irrevocabile" di porre fine al proprio rapporto con esso, avendone maturato nel tempo una visione in parte critica, ma sentendosi fedele in Geova. Come dire: Geova sì, Chiesa no.

La vicenda, ancora una volta, è legata "all'ostracismo religioso geovista", notoriamente lamentato dai fuoriusciti a vario titolo da questa confessione, ma in relazione al concretarsi di forme d'adesione che siano identificabili come estrinseche alla regola, ovvero al di là del più rigoroso conformismo.

Ha rilevanza giuridica questa particolarità del comune diritto di recesso?

⁹ App. Bari, 28 ottobre 2014 (ord.) non ancora passata in giudicato, essendo stata gravata da ricorso per Cassazione, conferma Trib. Bari, 2 dicembre 2013, n. 4213. Di seguito le citazioni saranno tratte dalla sentenza di primo grado, più ampiamente motivata di quella di secondo grado, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo "la ricostruzione dei fatti e l'applicazione delle norme di diritto compiute dal Tribunale esenti da censura e condivisibili".

¹⁰ Si riporta per intero l'art. 5 dello *Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova*: "L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l'ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali (co. 1). La qualifica di socio si perde per a) dimissioni, b) per decadenza, c) per espulsione (co. 2). Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali (co. 3). I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4 (co. 4). I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi (co. 5). La decadenza e l'espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l'espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall'Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo (co. 6). I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale (co. 7)".



Per la Congregazione tale circostanza non fa differenza e, ai sensi dell'art. 9, co. 9, dello Statuto, preso atto delle dimissioni, le ratificava e informava il dimissionario che non sarebbe stato più considerato un testimone di Geova.

A tali attività seguiva il c.d. "annuncio" alla comunità, con il quale gli aderenti venivano, conseguentemente, informati che il soggetto in questione non era più un membro della Congregazione.

Con l'annuncio la Congregazione, o meglio, i suoi aderenti assumevano, verso il dimissionario, il consueto contegno, che viene riservato a tutti coloro che per qualsiasi motivo non sono più considerati associati¹¹. Il dimissionario si vedeva, così, costretto in uno stato di netto isolamento, persino dagli affetti più prossimi, che aveva, altresì, generato gravissime ripercussioni anche sul piano lavorativo e patrimoniale.

L'istante lamentava che l'ostracismo, che era derivato dall'annuncio¹², aveva generato condotte illegittime e discriminatorie, e perciò punibili ai sensi della legge n. 205 del 1993¹³, nonché conseguenze pregiudizievoli, lesive della sua libertà di dimettersi dall'associazione religiosa: "pur senza violare i precetti dei Testimoni di Geova", e anzi dichiarando di voler restare e di voler essere considerato come Testimone di Geova, era stato assimilato a coloro che cambiano religione e di fatto reso destinatario dell'ostracismo della comunità.

¹¹ Le linee comportamentali, costantemente descritte agli associati, prescrivono che "benché colui che sbaglia non sia messo a morte, la scomunica di tale individuo è osservata e rispettata da tutti nella Congregazione"; i membri fedeli "non converseranno con lui né mostreranno in alcun modo di notarlo se il disassociato tenta di parlare ad altri nella Congregazione essi dovranno allontanarsi da lui" (*La Torre di Guardia*, 15 dicembre 1963, p. 760 ss.). "I membri fedeli della Congregazione ... rimuovono l'uomo malvagio fra di loro (e) ... cessano di mischiarsi in compagnia con lui..." (*Organizzati per predicare il Regno e fare discepoli*, 1973, p. 172 s.), "... i cristiani leali non intrattengono rapporti spirituali con coloro che sono stati espulsi dalla Congregazione... Pertanto eviteranno anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso" (*Il Ministero del Regno*, agosto 2002).

¹² Singolare, tra gli altri documenti della vicenda, è a tal proposito la lettera contenente "L'atto di diffida stragiudiziale" e contestuale "Richiesta di accordo amichevole" (ora consultabile sul sito www.infotdgeova.it), con la quale il legale del dimissionario invitava la Congregazione a revocare l'annuncio e la diffidava dal tenere discorsi di incitamento alla discriminazione del fuoriuscito, procedendo, ove fosse proprio necessario fare delle comunicazioni, a dare lettura della lettera di dimissioni, ritenuta questa "l'unica attività legittima di autotutela della Congregazione".

¹³ "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" (L. di conversione del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 122). L'art.1, co. 1°, lett. a) prevede "la pena della reclusione per chi (...) commette o incita a commettere atti di discriminazione per motivi (...) religiosi".



Ma il fatto che il dimissionario dichiarasse che la propria intenzione “interiore fosse quella di essere rimasto fedele in Geova” non implicava - secondo il tribunale, confermato dalla Corte d’Appello - a l’obbligo di rappresentarlo negli stessi termini alla comunità, che evidentemente, alla luce delle proprie regolamentazioni, non lo percepiva come tale. Legittimamente e in autonomia, quindi, annunciando formalmente la perdita dello *status* di fedele associato, la Congregazione assumeva comportamenti consequenziali che, sia pur - secondo i giudici - “riprovevoli sul piano etico-sociale, almeno secondo la *communis opinio*”¹⁴, non erano ascrivibili a quelli propriamente sanzionabili secondo la legge n. 205 del 1993.

L’annuncio, infatti, era stato rivolto ai soli membri della comunità; non aveva alcuna rilevanza esterna tale da risultare lesivo dell’identità personale, la quale - ricorda il Tribunale - nel nostro ordinamento va sempre rappresentata secondo l’interpretazione della suprema Corte nel senso di

“... una formula sintetica per contraddistinguere un soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche manifestazioni... a garantire la fedele completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell’ambito della comunità¹⁵. ... La garanzia all’identità personale va intesa non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo in riferimento all’identità dell’individuo percepita e conosciuta nella realtà sociale, generale o particolare”¹⁶.

2 - Rilevanza ed effetti dell’“annuncio” alla comunità

Il tema della rilevanza e degli effetti dell’“annuncio”, che non risulta essere stato finora focalizzato, merita un approfondimento.

Nella consequenzialità degli atti che si susseguono quando un fedele geovista si dissocia o viene disassociato, l’annuncio alla comunità

¹⁴ Non sono pochi i blog o i siti (oltre www.infotdgeova.it, cit., si possono consultare tra i molti www.favisonlus.it; www.mondoraro.org; www.causes.com) che, nell’ambito di campagne d’informazione contrarie a simili pratiche tenute dai Testimoni di Geova, pubblicano articoli che etichettano in tal senso questi comportamenti (tra gli altri cfr. A. AVETA, *L’ostracismo: un’odiosa prassi condizionante*, in www.griess.st.1, 2011; M.C. GIOVANNITTI, *Testimoni di Geova: un fanatismo pieno di ombre*, in www.uaer.it, 2013).

¹⁵ Cass. civ., sez. I, 2 giugno 1985, n. 3769.

¹⁶ Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978.



segue sempre, in rapporto di causa ed effetto, le sanzioni rispettivamente di decadenza o di espulsione. È, cioè, connesso non solo a esse, ma allo svolgimento del ricordato procedimento giudiziario/disciplinare, del quale rappresenta (in via accessoria) una conseguenza rituale.

L'espletamento del medesimo ha una sua logica, una finalità ben precisa: informare, tempestivamente, la comunità perché assuma una variazione di comportamento verso coloro che non sono più membri della medesima. L'annuncio diviene, cioè, la matrice di un ordine di servizio spirituale al quale sono richiamati gli aderenti, ovvero una sorta di appello a un contegno (asseritamente ostracistico) i cui contenuti dovrebbero, essenzialmente, concretarsi nel non frequentare più la persona fuoriuscita.

Ancorché, nel caso che ci occupa, gli organi competenti avessero deciso di non avviare un procedimento disciplinare, per cui a carico del dimissionario non era stata applicata nessuna sanzione, si è avuto comunque l'annuncio.

Senonché, al di là della disciplina di cessazione del singolo rapporto di associazione, l'annuncio è espressamente previsto non dallo Statuto, ma dalla letteratura geovista, che, nel caso di dimissioni volontarie, come rilevato dal Tribunale, neppure lo contempla espressamente. Ovviamente, l'annuncio seguirà anche in caso di dimissioni volontarie, a seguito delle quali l'Assemblea, su proposta del Comitato direttivo (art. 5, co. 6 Statuto), decida, invece, d'intraprendere un vero e proprio procedimento per deliberare sulla decadenza o sull'espulsione del dimissionario.

Ma, laddove ciò non accada, potrebbe ritenersene una irritalità in quanto preceduto (non da un procedimento disciplinare o da una sanzione ma) da una presa d'atto, com'è da intendersi (secondo gli artt. 8 e 9 dello Statuto) la ratifica delle dimissioni. Questa, infatti, non necessita di alcun provvedimento successivo né, tantomeno, di una delibera preventiva, esclusa dalla *ratio* intrinseca alle dimissioni, che, come è evidente, rappresentano l'atto formale attraverso il quale un associato, esercitando il proprio diritto di recesso, conformemente all'art. 24 c.c., si spoglia "volontariamente" della qualifica di associato ai Testimoni di Geova (artt. 4 e 9 Statuto), circostanza della quale la comunità può solo, dunque, prendere atto.

Nel caso di dimissioni volontarie, inoltre, il nesso di causalità tra la pronuncia di una sanzione e l'annuncio viene meno. Una volta che l'ente ha ratificato le dimissioni, l'associato dimissionario dovrebbe essere considerato come non più appartenente all'ente giuridico dei Testimoni di Geova e, quindi, tale ente non potrebbe prendere "provvedimenti di



espulsione verso chi (essendosi dimesso) non ne fa più parte legalmente¹⁷.

In realtà, gli effetti sostanziali della dissociazione, dell'espulsione o delle dimissioni vanno considerati come il risultato di processi diversi, ma tutti proiettati a produrre la separazione di un individuo dalla Congregazione¹⁸. Anche le dimissioni, come la perdita della qualità di socio, rappresentano una condizione che necessita d'essere comunicata, notificata tempestivamente, agli associati, in ragione del pressante controllo che nelle collettività religiose rigide o c.d. "ultra-strette", come quella dei testimoni di Geova, le gerarchie esercitano sui medesimi¹⁹.

Sono attività di tutela della coesione della comunità, ovvero di rigoroso controllo volto a preservare gli aderenti da qualsiasi forma di contaminazione²⁰. Al fine di dimostrare costantemente la qualità del loro impegno e la lealtà nei confronti dell'organizzazione, gli aderenti vengono continuamente esortati a intrattenere rapporti solo nella ristretta cerchia dei consociati²¹.

La vita di congregazione è intensa; la frequentazione assidua delle assemblee e lo svolgimento di una costante attività di servizio per la comunità rappresentano doveri fondanti e fondamentali

¹⁷ Cfr. in questo senso la nota informativa *Statuto, dimissioni e art. 5*, in www.infotdgeova.it.

¹⁸ A seguito della vicenda la Congregazione ritenne necessario precisare cosa significhi dimettersi da socio aderente: "chi si dimette da socio della Congregazione centrale cessa automaticamente di essere membro della Congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, ... ovvero di quella parte che opera come comunità cristiana o associazioni di fratelli ... costituiti in enti giuridici" (cfr. *Annuncio*, in *Il Ministero del Regno - Bollettino Ufficiale della Congregazione -*, gennaio 2007).

¹⁹ Per una sintesi dettagliata della rigorosa vita di congregazione cfr. **M. INTROVIGNE**, *I Testimoni di Geova. Già e non ancora*, cit., p. 107 ss.

²⁰ Si pensi, solo a titolo esemplificativo, ad una fra le tematiche più delicate dei rapporti interreligiosi: i matrimoni misti. Quando non sottoposti ad autorizzazione, sconsigliati (cattolicesimo, ebraismo) o vietati con rigore da alcune religioni (islam), proprio al fine di evitare ogni forma di contatto che possa indurre un fedele a mutare religione. Cfr. **S. FERRARI**, *Lo spirito dei diritti religiosi: ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 225 ss.; **A. MORDECAI ROBELLO**, *Sulla recente problematica dei matrimoni misti e conversioni all'Ebraismo specialmente nello Stato di Israele*, in *Kolòt - Voci* (www.kolot.it), giugno 2010; **L. LORUSSO**, *Matrimoni degli orientali in ambito latino*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. Gefaell, Giuffrè, Milano, 2012, p. 325 ss.

²¹ I Testimoni di Geova riconducono a un fondamento biblico la distinzione "fra fratelli (i testimoni battezzati) e persone del mondo (coloro che non sono testimoni)".



dell'appartenenza (art. 4 Statuto), rispetto ai quali una diversa scelta di campo non è neppure concepibile, pena l'espulsione²².

Attraverso l'annuncio l'assenza del dimissionario viene inquadrata, perciò, negli standard riconosciuti dalla Congregazione alle singole dimensioni soggettive. Nel caso in esame, abbracciando una scelta non prevista dall'ordinamento geovista, ovvero quella per cui si era determinato a rimanere soltanto "fedele in Geova", il fedele si discostava dalla collettività confessionale. Il silenzio degli anziani avrebbe avallato, diversamente, la possibilità di un'affiliazione religiosa privilegiaria, flessibile, ovvero una forma (diversa e possibile), contraria all'ortodossia fondamentalista.

Quel che rileva non è, dunque, se la pratica dell'annuncio alla comunità rappresenti o meno una sanzione, quanto piuttosto quale natura essa abbia. È assimilabile a qualsiasi altro atto prodotto nell'ordine proprio confessionale, ovvero nell'ordine di istituzioni sociali autonome portatrici di un proprio ordinamento, da intendersi "come luogo di valutazioni esclusive", dotato di meccanismi e di regole interne²³, funzionali a preservare l'identità della collettività religiosa.

Il giudice civile non può imporre regole diverse da quelle formalizzate nello Statuto²⁴, decisioni per le quali la confessione venga influenzata nel modo di attendere agli interessi degli aderenti o spinta a dover prescindere nella propria missione spirituale delle finalità native, per il conseguimento delle quali tutto quanto attiene ai rapporti di vita

²² Nella letteratura geovista si legge che se il fedele "non smettesse di accompagnarsi con la persona espulsa dovrebbe ... essere rimosso dalla Congregazione, espulso" (*La Torre di Guardia*, 1 gennaio 1982). La dissociazione per apostasia è impartita dai tribunali geovisti e viene comminata ogni qualvolta un adepto abbia dissentito dalle interpretazioni che il corpo degli anziani, o chi ne abbia titolo, fornisce agli altri aderenti su questioni fondanti del credo o su questioni della vita quotidiana che possono atterrenare ad ambiti più sensibili, come quello del divieto di trasfusioni di sangue, o ambiti minori, come festeggiare un compleanno. All'interno delle attività è categoricamente negato a tutti gli affiliati l'esercizio del diritto di critica, con riguardo a quanto proposto o promosso dai dirigenti (Cfr. **A. AVETA**, *L'ostracismo geovista: una prassi allarmante*, in www.mondoraro.org, giugno 2010, p. 1 ss.; si veda inoltre, sul punto, il volume *Organizzati per fare la volontà di Geova*, in www.jw.org/it, p. 153 ss.).

²³ "... ogni sistema pone se stesso come l'unico, relegando nell'indifferente tutto quanto non vi sia qualificato, ... il complesso dei fatti qualificabili secondo un sistema normativo costituisce la sfera in cui esso vige" (**F. CORDERO**, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1981, p. 215 ss.).

²⁴ Così **S. BERLINGÒ**, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1991, vol. VI, p. 462 ss.



interna “deve rimanere nella determinazione autonoma di ciascuna comunità religiosa”²⁵.

D’altro canto i contenuti dell’annuncio sono standard e non diversificati di caso in caso; rappresentano, in vero, una semplice comunicazione, interna alla comunità “e non a chicchessia”, nella quale è difficile trovare elementi che ledono in tal senso i diritti del fuoruscito. La frase di rito: “il sig. Tizio non è più Testimone di Geova”, non corredata di alcuna motivazione, non lede beni costituzionalmente protetti, come l’onore o la dignità e, dato il tenore moderato, non presenta in sé elementi d’illegittimità. Si tratta di una notizia vera, la cui comunicazione se contenente e rispondente a un interesse pubblico o collettivo (quello dell’associazione) non integra gli estremi della diffamazione²⁶.

²⁵ Corte cost., 21 gennaio 1988, n. 43. In dottrina cfr. per tutti P. BELLINI, *Lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in AA. VV., *Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione. Atti del convegno di studi Roma, 3 giugno 1986*, Jovene, Napoli, 1986, p. 97.

²⁶ L’annuncio è assimilabile ai giudizi “di fatto” e non di “valore” che legittimano l’informatore ad agire, ossia ad informare la comunità ogni qualvolta si ravvisi un interesse pubblico, (o di una specifica comunità), alla notizia (cfr. Corte EDU, *Case of A. v. Norway*, Application no. 28070/06, First section, 9 April 2009; Corte EDU *Case Of Mengi V. Turkey*, Applications nos. 13471/05 and 38787/07, Second section, 27 November 2012. Si veda pure Cass. pen., 14 febbraio 2013, n. 7421), ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l’utilità sociale, che per le confessioni religiose è rappresentata dalla salvaguardia della propria identità. La libertà di espressione della comunità religiosa, è alla stregua delle libertà di stampa e di informazione, libertà fondamentale all’interno di una società democratica che trova corrispondenza nel diritto dei fedeli consociati (come quelle nel diritto dei cittadini) ad essere informati. Come tutte le altre libertà, rammenta la Corte di Strasburgo, non sono assolute, ma incontrano limiti quali il diritto alla privacy, alla reputazione, all’identità. La limitazione all’informazione delle collettività è ammissibile perciò solo se, in sede di bilanciamento, un tale contenimento risulti necessario a proteggere un altro diritto, ovvero solo laddove la limitazione posta al diritto di informare ed essere informati sia “necessary in a democratic society” e si rapporti, cioè, “a pressing social need” (*Case of Mengi V. Turkey*, cit., § 47). Nucleo essenziale della notizia è la “verità”: potrà essere diffusa quando sia oggettivamente “vera e non alteri la realtà”, “contenente nelle espressioni” o nell’esposizione dei fatti, non eccedente lo scopo informativo da conseguire (cfr. la nota “sentenza decalogo”: Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), “proporzionata all’informazione” (cfr. Corte EDU *Affaire Dalban c. Romania*, Requête n. 28114/95, [GC], 29 september 1999; in dottrina sul punto si veda L. BEDUSCHI, *Rassegna delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il triennio 2008/2010 in tema di art. da 8 a 11*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.europeanrights.eu, p. 24 ss.; da ultimo Corte EDU *Case of Niskasaari and Otavamedia Oy v. Finland*, Application no. 32297/10, Fourth section, 23 June 2015, § 49).



3 - La regola dell'ostracismo

La rilevanza e l'efficacia che l'annuncio ha nell'ordine confessionale vanno, tuttavia, tenute distinte, in quanto sotto il primo profilo esso rileva quale epilogo giuridico-formale di un processo che coinvolge i fuoriusciti, mentre sotto il secondo, ossia quello dell'efficacia, esso rappresenta il presupposto di fatto di un contegno al quale sono richiamati i membri attivi della comunità e i cui tratti discriminatori, a discapito degli "apostati", sono posti in discussione nella vicenda in esame.

La regola del c.d. ostracismo geovista si sostanzia in, o meglio non si discosta da, quelle che sono, generalmente, le direttrici che caratterizzano il fenomeno in senso astratto: escludere, respingere, ignorare²⁷. Azioni che volgono all'isolamento di individui e che, per quanto riguarda tale confessione, vengono canalizzate verso soggetti il cui *status* (espulso, dissociato, dimissionario), in ragione delle dinamiche comunitarie, come si è visto, è predeterminato giuridicamente.

Che gli aderenti interrompano qualsiasi forma di rapporto (in particolar modo spirituale) con i fuoriusciti è prassi ispirata da versetti biblici (partic. *Corinti 5:11*), tuttavia essa tende a far salvi i contatti assolutamente necessari, funzionali al buon andamento di un'attività lavorativa o all'assistenza familiare obbligatoria, alla tutela dei minori²⁸.

²⁷ Per un'analisi dei profili psicologico-sociali del fenomeno cfr. A. ZAMPERINI, *L'ostracismo. Essere esclusi, respinti e ignorati*, Einaudi, Torino, 2010.

²⁸ Nei rapporti di lavoro la conversazione con i fuoriusciti è ammessa nella misura in cui sia necessaria per assolvere le sole funzioni alle quali i soggetti sono preposti (cfr. *La Torre di Guardia*, 15 dicembre 1963, p. 762). Particolare attenzione è fatta dai Testimoni di Geova ad evitare d'incorrere nel reato di *Mancata assistenza familiare* (art. 570 c.p.). In questi rapporti attendono alla somministrazione di mezzi di sussistenza secondo l'ordine e la morale familiare, astenendosi tuttavia da qualsiasi relazione di tipo *spirituale*: "i genitori non accordano ad (un figlio) dissociato la stessa approvata relazione spirituale concessa agli altri" (*La Torre di Guardia*, 15 maggio 1975, p. 55), devono considerarlo "spiritualmente morto, uno con cui non si deve avere alcuna associazione né comunione religiosa e il cui profetizzare deve essere rigettato" (*La Torre di Guardia*, 15 maggio 1963). Attenzione è fatta anche rispetto ai figli minori, i quali sono sollevati da alcune delle pratiche previste dalla comunità religiosa, come il "porta a porta" o la partecipazione assidua alle riunioni, nelle quali, come precisato già negli anni '90 dalla giurisprudenza, l'esposizione dei medesimi potrebbe essere limitata da provvedimenti cautelari giudiziari (cfr. Trib. Palermo, 12 febbraio 1990), ove si ravvisasse che il minore non viene semplicemente "avviato ad un credo religioso", ma educato "all'intransigenza verso altre fedi o culture" (cfr. Trib. Venezia, 19 dicembre 1989; Tib. Min. Venezia, 10 maggio 1990), o addirittura potrebbe portare alla revoca dell'affidamento qualora uno dei due genitori induca il minore educato in altra religione alle pratiche geoviste (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2012, n. 9546).



Per quanto sotto il profilo sociale questa pratica sia fortemente discutibile, con attinenza ai profili della rilevanza tecnico-giuridica sembra difettare di quegli elementi che, almeno nel caso di specie, consentirebbero di qualificare come civilmente, o addirittura penalmente rilevanti le condotte della comunità²⁹.

Nell'ambito di rapporti interpersonali tra privati, svincolati da oneri deontologici o di comportamento regolati da apposite normative, non salutare una persona, rompere un rapporto di amicizia o di parentela, come pure revocare l'incarico a un professionista sono comportamenti che rientrano nella libertà personale e possono semmai essere disdicevoli (o sconvenienti) in relazione alle sole regole di cortesia.

Esclusa la doverosità giuridica a tenere un comportamento differente, - che nei codici deontologici o nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" segnala la cortesia come obbligo relazionale³⁰ -, ancor più difficilmente atti di questo tipo potrebbero essere assimilati a condotte penalmente rilevanti o, più propriamente, ostracistiche. Non si ravvisa che siano tenute, contrariamente a un comportamento alternativo lecito, per motivi fondati sull'odio religioso (art. 3, co. 1, L. n. 205 del 1993)³¹.

Il contegno da tenersi verso i membri fuoriusciti, ai quali devono tassativamente uniformarsi i Testimoni componenti la comunità viene, invero, indicato nei *regolamenti* interni della Congregazione, diffusi attraverso diverse pubblicazioni ufficiali³². Tali fonti regolamentari sono

²⁹ In un'ottica in cui la "diversità" dell'azione religiosa, che si traduca in un'azione collettiva forte, venga calata in un "contesto permanente di istituzioni libere" nelle quali ciascuno possa avvalersi delle ragioni della propria "dottrina comprensiva" (religiosa) e, a prescindere da quale essa sia, proiettarsi al suo esterno alla condivisione di una stessa visione dei diritti fondamentali e del rispetto delle libertà, in un clima di "overlapping consensus" (J. RAWLS, *Liberalismo politico*, a cura di S. Veca, traduzione italiana di G. Rigamonti, Edizioni di Comunità, Milano, 1994, p. 123 ss., particolarmente p. 136 s.).

³⁰ Cfr. art. 12, co. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

³¹ La Corte di Cassazione ha determinato che le condotte punibili come "atti discriminatori" devono costituire "un fatto non occasionale o isolato, ma essere espressione di un modo di pensare ed agire abituale" (Cass. Pen., sez. III, 5 dicembre 2005, 46783; ID., 11 ottobre 2006, n. 37733), ovvero l'atto discriminatorio deve essere integrato da dolo specifico quale motivo ispiratore della condotta discriminatoria o violenta (cfr. ID., 7 maggio 2008, n. 37581).

³² I Regolamenti contengono le direttive ufficiali estrapolate dai testi sacri della Congregazione e vengono diffuse capillarmente tra i Testimoni di Geova, attraverso diverse pubblicazioni. Oltre quanto contenuto ne *Il Ministero del Regno*, che come già evidenziato è il Bollettino ufficiale dei Testimoni di Geova, si ricordano il volume



utili a tradurre secondo l'art. 3 dello Statuto "... le direttive dell'Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova, in armonia con le quali opera la Congregazione (italiana)". Pur essendo considerate dai fedeli orientamenti ufficiali della Confessione, non integrano lo Statuto.

I regolamenti rappresentano, cioè, per i consociati prescrizioni d'ordine spirituale e precettistico alla cui rigida *osservanza* essi sono normalmente tenuti o ai quali essi possono essere richiamati, appunto, attraverso l'annuncio. Si tratta di norme regolamentari interne - o potremmo dire di fonti di secondo livello (confessionali) -, che sfuggono al vaglio giurisdizionale del giudice civile, poiché, pur rappresentando vere e proprie consuetudini sociali, non assurgono al piano normativo giuridicamente vincolante in quanto non integrano le disposizioni statutarie sulle quali, come noto, il vaglio sarebbe possibile solo ove se ne sospettasse la contrarietà all'ordinamento giuridico italiano³³.

Ne deriva che il nesso di estrinsecazione del contegno asseritamente ostracistico discende dagli oneri di appartenenza individuali alla Congregazione³⁴, i quali comportano per ciascun soggetto l'osservanza

"Organizzati per fare la volontà di Geova" (cit.) o il periodico mensile *Svegliatevi* e la rivista quindicinale *La Torre di Guardia*, che viene pubblicata ininterrottamente dal 1879. Di solito le pubblicazioni contengono citazioni della Bibbia tratte dalla "Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture con riferimenti", ossia dalla traduzione moderna della Bibbia, curata da un nucleo di Testimoni di Geova rimasti nell'anonimato, eseguita direttamente dall'ebraico, dall'aramaico e dal greco in inglese e pubblicata dalla *Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania* a partire dagli anni 1950/1960.

³³ Il limite che l'autonomia confessionale rappresenta all'ingerenza statale comporta, come noto, il riconoscimento dell'autonomia dell'intero ordinamento confessionale, che si compone dello Statuto (ove esistente) e di tutte le altre norme e disposizioni complessivamente considerate, comprese quelle consuetudinarie (cfr. **N. COLAIANNI**, *Sull'ammissibilità e i limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti spirituali e disciplinari delle autorità confessionali*, cit., p. 2) e, assecondando l'attuazione del principio di eguaglianza, prescinde (come nel caso dei Testimoni di Geova) persino dalla sussistenza di un'intesa ex art. 8, co. 3 Cost. Come stabilito dalla Cassazione (Sez. un., n. 5213 del 1994, cit., p. 4) "l'Autorità Giudiziaria italiana non può sindacare ed eventualmente annullare un provvedimento di carattere religioso e disciplinare" (*radiazione* di un fedele) ... "la non ingerenza statale", in tali attività, prescinde dalla sottoscrizione di un'intesa, si basa sulla Costituzione e si orienta secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale (1 marzo 1970, n. 30). In dottrina **S. LARICCIA**, *Problemi in tema di autonomia normativa. L'autonomia normativa delle confessioni religiose*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, vol. III, p. 891 ss.

³⁴ Sono oneri che discendono dalla cooperazione sociale, finalizzata al beneficio reciproco della comunità e dei suoi membri. Oneri che si concretano nello svolgimento di un'attività sociale coordinata, "guidata da regole pubblicamente riconosciute verso il raggiungimento di un fine complessivo", fondato su un'idea "di reciprocità e mutualità"



degli indirizzi che la collettività religiosa esterna verso i propri affiliati attraverso un “comando” (non frequentare *l'out-group*) da essi recepito come giuridicamente obbligante e assimilabile, sotto un profilo formale agli *usi*, applicabili *ex art.* 1374 c.c. in assenza di una norma (statutaria) specifica³⁵.

In altri termini, si delineano, dunque, in capo agli adepti “doveri sociali” verso la comunità religiosa³⁶, ancorati a un sistema di norme relazionali cui gli aderenti sono addestrati e devono attenersi pena la scomunica o la disassociazione: il che ne conferma il profilo fideistico con il conseguente divieto di intervento o di limiti posti da autorità esterne, anche statuali.

Certo, l'insindacabilità delle norme precettistiche (quali fonti d'“istigazione”) non sarebbe sufficiente a tenere al riparo tali comportamenti ove integrassero, a discapito degli *ex Testimoni*, condotte penalmente rilevanti. Ma, in realtà e diversamente, la prassi geovista sembra ricordare la figura classica della “messa al bando” dell'ostracismo greco³⁷, ovvero una misura che comporta una presa di distanza, simile

(J. RAWLS, *Liberalismo politico*, cit., p. 251).

³⁵ Le associazioni, dunque anche quelle religiose, si ritiene seguano la regola del contratto per il quale l'art. 1374 prevede che esso “...obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi ...”. Essi verranno valutati, cioè, come comportamenti sociali (intra-confessionali) che si esprimono uniformemente, con caratteri ricorrenti, creando *schemi organizzatori* che ... riassumono attività umane (portatrici di valori e interessi) i cui caratteri socialmente normali ...” esprimono, in altri termini, “un *tipo sociale* di attività” ... ovvero quelle che, “rispetto all'affermazione di tali valori ed alla *realizzazione* di tali interessi, si pongono (in quella specifica comunità) come le più relazionali in termini di mezzo a fine” (G.B. FERRI, *Interpretazione, autonomia privata e realtà sociale*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, cit., vol. II, p. 653 s.).

³⁶ Le relazioni comunitarie impongono agli associati, secondo vincoli di lealtà, l'obbligo di astenersi dal tenere comportamenti o azioni che possono compromettere il conseguimento degli scopi collettivi e degli interessi individuali degli altri membri (cfr. P. RESCIGNO, *Gruppi sociali e lealtà*, in ID., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Cedam, Bologna, 1966, p. 88). Si tratta di obblighi e vincoli generati, nelle società democratiche, dai “diritti sociali che non possono non essere soddisfatti” (L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali e democrazia. Due obiezioni a Robert Alexy*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, IV, 2015, 1, p. 40).

³⁷ L'istituto ateniese dell'ostracismo, non unanimemente, attribuito alla riforma di Clistene (508/510 a.C.) (cfr. G. DE SANCTIS, *Atthis: Storia della Repubblica Ateniese dalle origini alle riforme di Clistene*, Nabu Press, Charleston SC, 2012; R.A. BILLOWS, *Maratona. Il giorno in cui Atene sconfisse l'Impero*, traduzione italiana a cura di M.E. Morin, Il Saggiatore, Milano, 2013, p. 121), consisteva nel “bando” (o azione di esclusione) con cui si colpivano i cittadini ritenuti pericolosi per lo Stato. Facendo leva su forme di coazione



all'esilio, da alcuni individui che *intuitu personae* perdono la fiducia della comunità, o rappresentano un pericolo per il bene comune o il conseguimento delle finalità collettivamente condivise. Una sanzione, allora politica, ora religiosa che può essere fonte di responsabilità civile proiettata a una richiesta di risarcimento del danno.

Un *ostracismo indiretto*, svicolato da fattispecie persecutorie, impeditive delle attività e delle iniziative dei fuoriusciti, che si traduce, sostanzialmente in comportamenti *omissivi* (non frequentare, non salutare ...), tenuti spontaneamente nell'ordine dei rapporti interpersonali, secondo il tenore tipico delle obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.); secondo, cioè, un codice di comportamento usuale non esigibile per legge statutaria, ma sanzionabile specificamente in quanto ascrivibile ai doveri sociali scaturenti da un ortodosso assenso partecipativo alla comunità³⁸.

4 - La preminenza dell'autonomia confessionale nella giurisprudenza CEDU: osservazioni critiche

Gli *effetti indiretti dell'ostracismo* sono strettamente connessi anche ad altre e più ampie questioni relative ai sistemi di tensione o di coerenza che le

sociale, l'ostracizzato veniva allontanato dal corpo civico, emarginato dal gruppo politico-sociale di cui minava l'omogeneità, anche solo per un tempo determinato. Gli scritti, sul tema, e non solo della storiografia moderna, sono innumerevoli, per una sintesi dei principali riferimenti bibliografici, nonché per alcuni aspetti peculiari si veda **G. CUNIBERTI**, *Durata e quorum dell'ostracismo ateniese. Due questioni aperte?*, in *Polis*, 1, 2003, p. 117 ss.

³⁸ L'assimilazione dei comportamenti tenuti dai membri della comunità religiosa a quelli discendenti delle obbligazioni naturali si rende possibile ove si ponga mente che i primi come le seconde rappresentano vere e proprie obbligazione di natura "imperfetta" (cfr. *Trattato delle obbligazioni*, a cura di L. Garofalo, Cedam, Padova, p. 234 s.), in ragione delle quali l'attività è prestata spontaneamente nel convincimento di agire in esecuzione di particolari doveri prettamente coscienziali, (cfr. **L. BALESTRA**, *Le obbligazioni naturali*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 62), ai quali è tenuto non un qualsiasi soggetto ma solo colui che è legato al beneficiario, in questo caso la comunità religiosa, da obblighi morali o sociali, la cui inosservanza determina una disapprovazione da parte della comunità (cfr. **E. MOSCATI**, *Le obbligazioni naturali*, estratto da "*Fonti legali e fonti private delle obbligazioni*", Cedam, Padova, 1999, p. 10). Nella vicenda che ci occupa, la sussistenza di un'obbligazione naturale è ancor più rilevabile in quanto i comportamenti degli affiliati si connotano della duplice caratteristica attribuita in giurisprudenza a simili obbligazioni: la sussistenza di un dovere morale o sociale rapportabile "alla valutazione corrente (di quel dovere) nella società" (confessionale); "la proporzionalità e l'adeguatezza" della prestazione in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 1980, n. 1007).



comunità religiose adottano nel regolare i rapporti di appartenenza confessionale dei propri fedeli.

L'ostracismo (nelle sue possibili declinazioni) ha un potere inibitorio, quando estrinsecato come pratica *preventiva* sui membri *in-group*, viene fermamente opposto dalle religioni all'esercizio del diritto di recesso o, come accade sempre più frequentemente, all'esternazione di qualsiasi forma diversificata d'appartenenza o di dissenso intra-confessionale. Quando, cioè, le sue direzioni mutano in: contenere, inibire, vietare, al fine di condizionare in modo così totalizzante la vita privata e sociale dei fedeli, da rendere l'ipotesi dell'isolamento ostracistico, una sanzione insopportabile.

La pratica di condizionamento, che sia questa o quella di altri gruppi religiosi, non rileva in quanto tale, ossia quale metodica puramente confessionale, ma quale limitazione indiretta della volontà della persona. Il *timore* dell'ostracismo (o appunto, più in generale, del potere confessionale³⁹), che risiede nella consapevolezza di quanti riflettano sul proprio rapporto d'appartenenza, può incidere proiettivamente⁴⁰ fino a condizionare le determinazioni individuali in ordine alla permanenza nell'affiliazione alla comunità religiosa, limitando o ledendo, di conseguenza, le libertà, dunque, i diritti d'associazione e di religione degli adepti.

Svincolarsi dalla condivisione (totale o parziale) di un fine collettivo è scelta che attiene all'esercizio della libertà personale⁴¹, declinata come

³⁹ Da intendersi come potere che estrinseca l'autorità, che in tal modo "si afferma; e al tempo stesso, orienta e circoscrive le attività/finalità delle comunità ecclesiali" (G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 114).

⁴⁰ In alcuni studi pubblicati a cura della *American Psychological Association* è stato dimostrato come l'ostracismo praticabile sui membri interni al gruppo superiori, in termini di gravosità della sopportazione dei suoi effetti, quello fatto sui fuoriusciti: "We tested whether ostracism by a despised outgroup is less hurtful than ostracism by the ingroup ... Importantly, a despised outgroup did not diminish these effects. These (null) effects confirm Gonsalkorale and Williams's results and favour the temporal perspective over the intergroup one" [M.P. FAYANT, D. MULLER, C.H.J. HARTGERINK, A. LANTIAN, *Is Ostracism by a Despised Outgroup Really Hurtful? A Replication and Extension of Gonsalkorale and Williams (2007)*, in *Social Psychology*, 2014, vol. 45(6), p. 489 ss.].

⁴¹ Ciascuno di noi può intrattenere un limitato numero di nicchie relazionali, quando si decide di passare del tempo con qualcuno o all'interno o all'esterno di una determinata comunità si mina automaticamente la possibilità di stare con qualcun altro; le relazioni (affettive, amicali, sentimentali, ecc.) richiedono impegno e quelle che non ricevono le dovute attenzioni o il dovuto assenso partecipativo diventano insostenibili (A. ZAMPERINI, *L'ostracismo. Essere esclusi, respinti e ignorati*, cit., *passim*).



libertà di pensiero, d'associazione, di religione. È una scelta che attiene, cioè, al patrimonio irretrattabile della persona (art. 2 Cost. – art. 9 CEDU), che ancora soffre nel limbo della necessità di un costante bilanciamento fra tutela individuale e tutela delle comunità⁴², pur restando saldamente garantita dalla rigida applicazione del criterio di “*distinzione tra ordini distinti*”⁴³, che assegna allo Stato laico il ruolo di organizzatore neutrale e imparziale della pratica (... e del funzionamento) delle religioni⁴⁴.

Da questo scenario deriva, tuttavia, una spiccata propensione per la prevalenza dell'autonomia confessionale sui diritti individuali, che, agevolata anche da un cospicuo numero di pronunce della Corte EDU, vede resistere l'orientamento per il quale sulle ragioni fatte valere dalle organizzazioni di tendenza non possono (generalmente) prevalere quelle degli individui, ai quali viene riconosciuto in caso di disaccordo l'esercizio del diritto di recesso.

*“... le principe d'autonomie interdit à l'Etat d'obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou d'en exclure d'autres. De même, l'article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l'intérieur d'un organisme religieux; en cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l'un de ses membres, la liberté de religion de l'individu s'exerce par sa faculté de quitter librement la communauté”*⁴⁵.

Il *favor* giurisprudenziale per l'autonomia confessionale⁴⁶ si fonda sulla volontaria limitazione dei diritti soggettivi per auto-compressione da

⁴² Ancor più se il problema viene considerato con riguardo ai fondamentalismi cfr. **M. D'AMICO**, *Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali*, in *Rivista AIC, Rivista telematica* (www.rivistaaic.it), giugno 2010, p. 2 ss.

⁴³ Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334.

⁴⁴ Cfr., tra le altre, Corte EDU *Affaire Hassan et Tchaouch c. Bulgarie*, Requête n. 30985/96, [GC], 26 octobre 2000, § 78; Corte EDU *Affaire Eglise Métropolitaine de Bessarabie et Autres c. Moldova*, Requête n. 45701/99, Première Section, 27 mars 2002, § 116; Corte EDU *Affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie*, Requêtes nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, [GC], 13 février 2003, § 91; Corte EDU *Case of Leyla Şahin v. Turkey*, Application no. 44774/98, Fourth Section, 10 november 2005, § 107; Corte EDU *Affaire Miroļubovs e altri c. Lettonie*, Requête n. 798/05, Troisième section, 15 september 2009, § 80, lett. e); Corte EDU *Affaire Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania*, Requête n. 2330/09, [GC], 9 juillet 2013, § 165.

⁴⁵ Corte EDU *Affaire Fernández Martínez C. Espagne*, Requête n° 56030/07, [GC], 12 juin 2014, § 128, conformemente a Corte EDU *Case of Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine*, Application no. 77703/01, Fifth Section, 14 june 2007, § 146; *Affaire Miroļubovs e altri c. Lettonie*, cit., § 80, lett. d).

⁴⁶ Per una visione di sintesi di una prima evoluzione del concetto di autonomia



parte degli associati e sul rispetto, da parte degli ordinamenti civili, del *right of self government*⁴⁷ delle confessioni. Di conseguenza alle comunità religiose è riconosciuto, in ragione della loro

*"... autonomie interne ..., (le) droit de réagir conformément à leurs propres règles et intérêts aux éventuels mouvements de dissidence qui surgiraient en leur sein et qui pourraient présenter un danger pour leur cohésion, pour leur image ou pour leur unité. Il n'appartient donc pas aux autorités nationales de s'ériger en arbitre entre les organisations religieuses et les différentes entités dissidentes qui existent ou qui pourraient se créer dans leur sphère"*⁴⁸.

In una simile prospettiva tendono, tuttavia, a essere trascurate le difficoltà che in molte religioni, in special modo in quelle totalizzanti come, appunto, i Testimoni di Geova (o l'Islam), si oppongono non solo all'esercizio del diritto di recesso⁴⁹, ma a qualsiasi forma diversificata di appartenenza.

Lo scenario rappresentato si basa, cioè, su rapporti di appartenenza confessionale decisamente stabili e univoci, che sul piano normativo e giurisprudenziale, interno e sovranazionale, hanno gradualmente conseguito una notevole maturità rispetto alle esigenze proprie delle epoche nelle quali si sono evoluti. È uno scenario valido a rappresentare una società "solida", come quella dello scorso secolo nel quale le religioni,

confessionale nella costruzione giurisprudenziale delle Corti costituzionali degli Stati europei e della Corte di Strasburgo e si veda **R. UITZ**, *La liberté de religion*, Edition du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2008, p. 103 ss.; più recentemente **J.P. SCHUPPE**, *La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme*, A. Pedone, Paris, 2015, p. 174 ss.; nonché, per alcuni profili di comparazione con la giurisprudenza statunitense, **A. MADERA**, *Il principio di autonomia confessionale: baluardo di una effettiva libertà di autodeterminazione? Una analisi comparata delle pronunce della Corte Suprema USA e della Corte di Strasburgo*, in *Anuario de Derecho Ecclesiástico del Estado*, vol. XXX, 2014, p. 561 ss.

⁴⁷ Da intendersi nel senso di una "... crucial sphere of autonomy within which religious groups are insulated from all forms of State heteronomy" (**W. COLE DURHAM Jr.**, *The Right to Autonomy in Religious Affairs: A Comparative View*, in *Church Autonomy. A Comparative Survey*, a cura di G. Robbers, Peter Lang, Frankfurt/M, 2001, p. 685).

⁴⁸ Cfr. *Affaire Fernández Martínez C. Espagne*, cit., § 128; ancora conformemente a *Affaire Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania*, cit., § 165; *Affaire Eglise Métropolitaine de Bessarabie et Autres c. Moldova*, cit., § 116; *Case of Leyla Şahin v. Turkey*, cit., § 107.

⁴⁹ Cfr. Corte EDU *Case of M.Y.H. and Others V. Sweden*, Application no. 50859/10, Fifth Section, 27 June 2012, § 25. Nella sentenza viene esaminato il *Report on Human Rights in Iraq: 2011*, pubblicato a Maggio 2012 dall'*Human Rights Office of the United Nations Mission for Iraq (UNAMI)*, nel quale si legge: "Many, including (Sunni and Shi'ite) religious and political leaders, reportedly believe that apostasy from Islam is punishable by death, or even see the killing of apostates as a religious duty".



- superata l'epoca delle c.d. "tolleranze gemelle"⁵⁰, in cui Stati e Chiese tolleravano le reciproche autonomie - si sono trovate a gestire se stesse in un clima in cui l'autonomia confessionale è divenuta, progressivamente, un diritto utile a contemperare in sé il perfezionamento delle garanzie dei diritti degli aderenti⁵¹:

*"... le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l'Etat"...
"l'article 9 doit s'interpréter à la lumière de l'article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l'Etat"*⁵².

Ma può, al presente, la tutela dell'autonomia confessionale comprendere con una sorta di automatismo quella dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (religiose)? Non è detto che continui a includere, secondo una sia pur consolidata attitudine aperta⁵³, l'altra: che la garanzia degli individui credenti passi (nei termini di una tutela indiretta⁵⁴) ordinariamente da quella della confessione alla quale essi appartengono non può più essere l'unico assioma⁵⁵.

⁵⁰ J. CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, il Mulino, Bologna, 2000, *passim*.

⁵¹ Per una visione dell'appartenenza confessionale ispirata alla concezione personalista degli ordinamenti, rappresentata nelle dinamiche dei rapporti fra l'ordinamento statale e gli ordinamenti confessionali, ancora ampiamente esaustive le riflessioni di C. MIRABELLI, *L'appartenenza confessionale*, Cedam, Padova, 1975, particolarmente pp. 99-181.

⁵² Corte EDU, *Affaire Hassan et Tchaouch c. Bulgarie*, cit., § 62. Non diversamente, inoltre, la Corte ha ripetutamente precisato a proposito del diritto d'associazione religiosa, che qualsiasi interferenza "dans le droit garanti par l'article 9 de la Convention dans sa dimension extérieure et collective" incide «à l'égard de la communauté elle-même mais également de ses membres» (Corte EDU *Affaire Association les Témoins de Jehovah c. France*, Requête n° 8916/05, Cinquième Section, Arrête 30 Juin 2011, § 51; in senso conforme Corte EDU *Case Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas end Others*, Application no. 40825/98, First section, 31 July 2008, § 62; Corte EDU *Case of Church of Scientology Moscow v. Russia*, Application n° 18147/02, First section, 5 April 2007, §§ 81-85; Corte EDU *Eglise Métropolitaine de Bessarabie et Autres c. Moldava*, cit., §§ 105, 129, 130).

⁵³ Secondo un'interpretazione tradizionale emersa a favorire, nel secolo scorso, le confessioni diverse dalla cattolica, in questo senso ancora esemplare P. GISMONDI, *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, in *Foro it.*, 1962, IV, c. 107 ss. Cfr. inoltre, per una rilettura dell'attrattiva che la tematica ha rappresentato nel quadro della politica ecclesiasticistica e nella dottrina, G.B. VARNIER, "Norme nuove sulla libertà religiosa". *La politica ecclesiastica italiana nella crisi di fine secolo*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, cit., vol. III, p. 1215 ss.

⁵⁴ Cfr. N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 120 ss.

⁵⁵ Un'esigenza, quella di equilibrato rapporto tra libertà dell'associazione e di



A mutare sono le modalità interpretative (soggettive e collettive) della libertà di associazione religiosa che, quale promanazione del diritto di libertà religiosa, conosce varianti singolari di rivendicazione e si discosta dai canoni tradizionali rispetto ai quali essa omologava gli individui intorno a valori e fini comuni, per spingerli ad agire uniformemente verso la loro promozione⁵⁶. A mutare sono i vincoli di appartenenza la cui maggiore o minore pregnanza è dettata non dallo *status* specifico degli aderenti (laici o qualificati) ma dal desiderio, o dalla necessità imprescindibile, di ciascuno a realizzare la propria identità, salvaguardandola anche quando la discriminazione venga al fedele dall'interno della comunità.

Vi sono particolari determinazioni dell'individuo che possono specificare quella più generale a essere se stesso⁵⁷ attraverso scelte di non discontinuità verso la propria dimensione religiosa, a significare che "l'aspetto dinamico, rappresentato nella facoltà di mutare la confessione d'appartenenza, non esaurisce il potere di autodeterminazione della persona", la quale ha il diritto di conservare volontariamente, "sulla base delle convinzioni già acquisite, la fede professata e l'appartenenza a una confessione religiosa"⁵⁸. Sono scelte di permanenza *in-group*, tuttavia orientate da modalità di rappresentazione soggettiva del rapporto di appartenenza confessionale, sostenute da diversi gradi di tensione al trascendente, sorrette, quantomeno a livello interiore, da un dissentire parziale verso le regole.

Si tratta di esperienze fideistiche estrinsecative di religiosità che soffrono la costrizione del confine stabile di un'aderenza totalizzante, e in

associazione, da tempo segnalata, sia pur rispetto a diverso contesto socio-giuridico, da attenta dottrina, per tutti cfr. **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Rilevanza dei comportamenti interni delle formazioni sociali con finalità religiosa nell'ordinamento statale*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Giuffrè, Milano, 1981, II, p. 298. Inoltre, sul ruolo che in simili processi di transizione assumono, irrigidendosi, le regolamentazioni confessionali intese nei termini di reazioni di "regimi privati autonomi" all'ipertrofia normativa, si veda **A. FUCCILLO**, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 282 s.

⁵⁶ Cfr. **C. CARDIA**, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2013, 1, p. 205.

⁵⁷ Si tratta del diritto ad essere se stesso "... con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo ... di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata" (Corte cost., 24 gennaio 1994, n. 13), "verso se stesso e verso gli altri" in una dimensione di "relazionalità comunitaria generale" (**P. BELLINI**, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, p. 211).

⁵⁸ **C. MIRABELLI**, *L'appartenenza confessionale*, cit., p. 247.



ragione delle quali l'individualismo del credere incontra il paradosso di una religiosità ambivalente, fatta di identificazione con i grandi riferimenti di una confessione e non condivisione delle pratiche stigmatizzate dalle sue gerarchie⁵⁹: "mi dimetto dall'ente, ... ma resto fedele in Geova".

Si approda a sintesi inedite della relazione tra religione e società secolarizzate, scaturenti da un'attenzione "selettiva e tollerante" operata dal fedele verso la religione d'appartenenza, in ragione della quale egli non è "sordo ma filtra sulla base del proprio sentire"⁶⁰.

Sono esperienze, che spesso attengono alle questioni (conflittuali) dell'esistenza che vanno dall'etica sessuale e familiare (matrimonio, forme giuridicamente equivalenti, separazione), alla tutela della vita (concepimento, contraccezione, fecondazione assistita, aborto, eutanasia), sino alle complessità del mondo del lavoro. Si sviluppano, cioè, nell'ambito di una ricerca spirituale valida per se stessa e svincolata dai percorsi religiosi tradizionali, o dal desiderio di recesso⁶¹, per la quale l'identità religiosa individuale tende a plasmarsi secondo un'accettazione parziale e non totalizzante delle verità di fede, ovvero secondo i canoni di un'obbedienza non integrale ai precetti comunitari⁶² e sempre più reattiva al giogo della doppia interpretazione che dei diritti non negoziabili viene offerta dalle religioni e dagli Stati.

Molte religioni, secondo un tratto comune anche a quelle cristiane⁶³, trascurano invero di rendere possibile al proprio interno lo sviluppo della

⁵⁹ Cfr. **F. GARELLI**, *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo* (e-book), il Mulino, Bologna, 2011, pp. 144 -151

⁶⁰ **F. GARELLI**, *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo*, cit., p. 150.

⁶¹ Non più solo nel senso tradizionale introdotto dalla Corte Cost. (24 gennaio 1984, n. 239, § 8) di "...libertà di aderire e di non aderire che, per quanto specificamente concerne l'appartenenza alle strutture di una confessione religiosa, negli aspetti che rilevano nell'ordinamento dello Stato, affonda le sue radici in quella "libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa" (sentenza n. 117 del 1979), che è garantita dall'art. 19 della Costituzione, e che va annoverata anch'essa tra i "diritti inviolabili dell'uomo" (sentenza n. 14 del 1973)".

⁶² Sull'atteggiamento di ripensamento che, verso una "società aperta" alla trasformazione libera da "remore fabulatorie", i cattolici hanno assunto riguardo ad alcuni punti della dottrina ufficiale della Chiesa, su temi sensibili fra i quali l'etica familiare, la sessualità, ancora significativo lo studio del filosofo cattolico **P. PRINI**, *Lo scisma sommerso*, Garzanti, Milano, 1999, p. 75 ss., e p. 85 ss.

⁶³ La "contraddizione" del battesimo cristiano - rileva ora **U. BECK**, *Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 122 - è nel fatto che "la sovranità della scelta soggettiva, la dichiarazione individuale di credere, sulla quale tutto poggia, include la perdita di sovranità, la cooptazione e subordinazione all'intero della gerarchia e dell'ortodossia espresse dalla comunità di fede". Già **N. COLAIANNI**, *Appunti sul*



persona secondo dinamiche aderenti ai postulati di libertà e d'inviolabilità dei diritti fondamentali che esse pretendono per se stesse dalle società civili. Sono istanze che risultano pacificamente permeate ai livelli costituzionali e convenzionali (CEDU) di garanzia, e che attraverso le soluzioni giurisprudenziali, in particolar modo della Corte EDU⁶⁴, sempre più spesso ottengono specificazione proprio ogni qualvolta, in esito ai ricorsi, le Corti risolvono per l'autonomia confessionale, che diviene contenitiva o limitativa, alternativamente, dei diversi diritti dei fedeli, anche quando estrinsecati non in contraddizione alle norme spirituali.

5 - Il bilanciamento tra persona e comunità nella post-modernità

L'appartenenza confessionale, normativamente strutturata alla stregua dell'autonomia delle confessioni con riferimento a società "solide", va ripensata con riferimento a società "liquide-moderne" nelle quali le situazioni "in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure"⁶⁵ formalmente garantite.

Le appartenenze generano rapporti che attualmente conoscono esiti relazionali non privi di modulazioni e riflettono risposte differenziabili ai livelli di *strictness*, - cioè di tensione - pretesi dalle religioni, rispetto ai valori e agli stili di vita, attraverso pressioni che spingono i fedeli a discostarsi dal comune sentire degli altri soggetti, credenti in altre fedi o in nessuna, dalle abitudini e dalle circostanze normali per la società nella quale sono incardinati⁶⁶.

Si tratta di modalità di appartenenza inasprite o slentate, in grado di riflettere la ricerca di forme autonome del credere⁶⁷ che superano

principio di libertà religiosa nella Chiesa, in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, cit., I, p. 782 ss.

⁶⁴ Oltre le sentenze già citate in precedenza si vedano Corte EDU, *Affaire Obst c. Allemagne*, Requête n. 425 del 2003, *Cinquième Section*, 23 septembre 2010, § 44; Corte EDU, *Case of Schüth v. Germany*, Application no. 1620/03, *Fifth Section*, 23 september 2010, § 58; Corte EDU, *Case of Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova and Others v. Moldova*, Application no. 952 del 2003, *Fourth Section*, 27 february 2007.

⁶⁵ Z. BAUMAN, *Vita liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. VII.

⁶⁶ Cfr. M. OLSSON, *The logic of collective action*, Cambridge, Harvard University Press, 1965, p. 111 ss.; L.R. IANNACCONE, *Sacrifice and Stigma: Reducing Free-Riding in Cults, Communes, and Other Collectives*, in *Journal of Political Economy*, 1992, vol. 100, 2, p. 271 ss.

⁶⁷ Gli individui si orientano "a fare esperienza di quella che potremmo chiamare una vita senza confini netti e senza identità precise e stabili; ... si confondono liberamente con



l'attrattiva che le nuove religioni hanno rappresentato per le spiritualità tradizionali nel c.d. mercato del "sacro postmoderno"⁶⁸. Esse mantengono, come quelle spiritualità, l'attitudine a uno spiccato relativismo storico-temporale e approdano a una dimensione in cui i processi di secolarizzazione, non pretendendo che l'individuo faccia a meno di una prospettiva di senso religioso⁶⁹, si discostano da una realizzazione umana scevra dal trascendente, o di c.d. "umanesimo esclusivo"⁷⁰.

Si distinguono, in altri termini, livelli di "affiliazione religiosa" che vanno da forme di assenso totalizzante, rigorosamente aderente alle regole intra-confessionali (grazie alle quali riemergono le teologie fondamentalistiche⁷¹), a forme di sincretismo o di sintesi. L'individuo,

i membri della maggioranza, ma senza necessariamente assimilarsi a una comune identità" (M. WALZER, *Sulla tolleranza*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 121).

⁶⁸ Cfr. M. INTROVIGNE, *Il sacro postmoderno. Chiesa, relativismo e nuova religiosità*, Garibaudi, Milano, 1996, p. 41 ss.; K. EDER, *Lo Stato secolare in una società non secolare. Riflessioni sulla modernità post-secolare*, in *Lo stato secolarizzato nell'età post-secolare*, a cura di G.E. Rusconi, il Mulino, Bologna, 2008, p. 163 ss.

⁶⁹ Si tratterebbe di una secolarizzazione che ricorda i tratti di quella descritta da C. TAYLOR (*Source of the Self: the making of the modern identity*, Cambridge, Harvard University Press, trad. it. a cura di R. Rini, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 614 ss.) nella quale "la fede in un Dio trascendente appare tutt'altro che un relitto dello sviluppo intellettuale della modernità. Essa resta un'alternativa ... essenziale esistenziale anche nel mondo secolarizzato" (P. COSTA, *Postfazione*, in C. TAYLOR, *La modernità della religione*, traduzione italiana a cura di P. Costa, Meltemi Editore, Roma, 2004, p. 114 s.). Cfr., inoltre, G. CARTA, *Rappresentare la società post-secolare: temi e orientamenti della geografia delle religioni*, in www.storicamente.org, 7, dicembre 2011, p. 3 ss.; M. RICCA, *Oltre Babele*, Dedalo, Bari, 2008, p. 179 s.

⁷⁰ Nella sua lettura critica della costruzione dell'identità moderna C. TAYLOR, *La modernità della religione*, cit., p. 88 ss., ricorda l'umanesimo esclusivo come la fonte di "grandi pericoli ... (che) spazza via ogni traccia del trascendente".

⁷¹ Si può, cioè, tracciare il riemergere di religiosità settarie e faziose di matrice fondamentalistica, perfino in un clima in cui i fondamentalismi sembrano assomigliare a "un rimpianto in forma ideologica" (cfr. M. WALZER, *Sulla tolleranza*, cit., p. 121). Religiosità, che in particolar modo nell'Europa occidentale, portano a far "regredire i livelli di ... laicità conseguiti nelle società ... secolarizzate": G. CIMBALO, *L'appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca di identità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2011, p. 6. Significativa tra le altre, a titolo meramente esemplificativo di una delle "nuove incarnazioni del sacro fondamentalista", è la vicenda dell'*Ave Maria Town*. Si trattava di una cittadella, nelle Everglades in Florida, con edifici residenziali e un campus universitario (Ave Maria University), che nell'ottica del suo fondatore-finanziatore, Tom Monaghan, ambiva a diventare un'oasi monoconfessionale rigidamente integralista, in senso cattolico, capace di rispondere alla domanda di identificazione e separazione su base religiosa, proposta da alcune comunità. Per una ricostruzione della vicenda cfr. G. CARTA, *La deprivatizzazione delle religioni come fatto geografico: il caso di Ave Maria Town*, in *Sociologia*



disarticolando le regole della fede a cui non rinuncia d'appartenere, si commisura alle cose del mondo (famiglia, lavoro, fine vita) e perviene a una prospettiva di emancipazione nella quale cerca, in definitiva, nuove modalità di vita *compatibili* con la religione⁷², per le quali la fede non venga riduttivamente considerata come "un'opzione tra le altre"⁷³.

Nell'impegno dinamico degli adepti di confrontarsi con le logiche modali interne delle collettività religiose, si profila una modulazione *sommersa*⁷⁴ di schemi di ancoraggio alle regole confessionali, per le quali l'adepto (laico o qualificato) è spesso portato a valutare la sopportabilità personale dei costi di adesione/permanenza, nonché di quella uscita e, dunque, indotto a esprimere quella che viene definita una *rational choice*. Una scelta, cioè, che può mutare e progressivamente stimolare il superamento dei confini di determinazioni pregresse (come pure rimanevi imbrigliata), mossa dall'esigenza di minimizzare quei costi massimizzando le ricompense che dall'appartenenza possono derivare⁷⁵.

urbana e rurale, 2010, 91, p. 144 ss.

⁷² Si pensa all'incessante percorso del "comprendere sé stessi in una prospettiva religiosa", attraverso una ricerca *dell'autonomia* soggettiva sperimentata fino a conseguenze inaspettate: gli individui superano la negazione del trascendente, ovvero la ricerca della mera "autonomia da Dio" propria dell'età moderna (cfr. **A. FABRIS**, *Filosofia delle religioni. Come orientarsi nell'epoca dell'indifferenza e dei fondamentalismi*, Carocci, Roma, 2012, p. 48 ss.), e approdano a modalità d'appartenenza, fortemente suggestionate dalla secolarizzazione, che si positivizzano in un'adesione "ora alle norme ora al solo spirito" della religione prescelta (per uno spaccato significativo cfr. le riflessioni di carattere antropologico di **A. CASELLA PALTRINIERI**, *Famiglia tra norma e soggettività: il cambiamento culturale nelle famiglie di orientamento cattolico*, in *Anuac*, vol. III, n. 1, giugno 2014, p. 64 ss.).

⁷³ **C. TAYLOR**, *A Secular Age*, Harvard University Press, Londra, 2007, trad. it. a cura di P. Costa, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 13 ss.).

⁷⁴ Sia pur con più stretta attinenza al contesto del cattolicesimo italiano si rinvia oltre che all'analisi di **P. PRINI**, *Lo scisma sommerso*, cit., a **F. GARELLI**, *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo*, cit., p. 93.

⁷⁵ La teoria della *rational choice* è stata mutuata dalla letteratura economicistica e applicata alle religioni da diversi studiosi tra cui Roger Finke, Laurence Iannaccone, e da Rodney Stark (dei quali si veda la raccolta di saggi **AA. VV.**, *Rational Choice theory and religion: summary and assessment*, Lawrence A. Yang, New York, 1997). Stark ha sostenuto che "la mente religiosa è razionale e, sfidando il pensiero convenzionale, ha assimilato il comportamento religioso a quello degli attori razionali che ben informati scelgono di consumare solo beni secolari" (**R. STARK**, "Rational Choice Theories of Religion", *Agora*, 2, 1, 1994, p. 2) di cui possano massimizzarne i vantaggi (**R. STARK**, *One True God: Historical Consequences of Monotheism*, trad. it. a cura di D. Mengo, Lindau, Torino, 2009, p. 23). Così la scelta di appartenenza religiosa è fatta in modo razionale, in un ambiente religioso in cui le chiese competono per le anime, come in un'economia di libero mercato (cfr. tra le altre **R. STARK**, **L. IANNACCONI**, *The Churching of America, 1776-2005*:



In alcune religioni questo può, a volte, comportare una semplice variazione nell'applicabilità delle regole religiose al singolo, tuttavia una tale elasticità non può non incontrare limiti, avallando modelli di fede divergenti, e non distaccati, che risulterebbero intrinsecamente emblematici di una rinuncia, da parte della collettività religiosa, a plasmare uniformemente i propri fedeli, non contenendo il proliferare dei membri *free riders*⁷⁶.

I livelli di tolleranza interni, che un gruppo confessionale può arrivare a esprimere, non sono tali da consentire di superare le molteplici proibizioni e le censure che l'aderenza confessionale impone alla libertà personale e ai diritti inviolabili della persona. L'elasticità assunta dai vincoli di appartenenza comporta la persistenza dell'adesione alla religione quando essa è in grado di offrire risposte, anche inedite, culturalmente collaudate alle questioni decisive dell'esistenza⁷⁷, e in particolar modo quando essa è in grado di farlo per tutte le questioni che, come quelle che attengono alle vicende matrimoniali o lavorative, ormai svincolano l'uomo dal riflettere sul tessuto trinitario, o in generale divino, a base delle religioni⁷⁸ e lo attanagliano alla concretezza delle scelte quotidiane nelle quali le singole identità esprimono le proprie particolarità⁷⁹.

Il superamento dei confini di una scelta pregressa può, allora, originare variazioni tanto più incisive sul rapporto d'incardinazione/adesione del fedele, quanto maggiore è il grado di resistenza che l'organizzazione confessionale oppone al mutamento dei tratti fisiognomici dell'apparenza dei propri adepti.

Winners and Losers in Our Religious Economy, Rutgers University Press, New Brunswick, 2005, *passim*).

⁷⁶ Nel gergo teorico-economico, che ha origine nella riflessione di **M. OLSON** (*The logic of collective action*, Cambridge, Harvard University Press, 1965), col termine *free rider* si è soliti indicare individui "dannosi a qualunque formazione sociale". Sono coloro che vogliono "approfittare dei benefici garantiti dall'appartenenza ad un gruppo senza pagarne i relativi costi ... (coloro che vogliono) viaggiare gratis". Le comunità religiose "non abbastanza "strette"... progressiste o *liberal* ... attirano inevitabilmente *free rider* e sono condannate al declino". (**M. INTROVIGNE**, *I Testimoni di Geova: già e non ancora*, cit., p. 10).

⁷⁷ Cfr. **F. GARELLI**, *Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo*, cit., p. 106.

⁷⁸ In un'interpretazione dei dati socio-religiosi proiettata ad evidenziare la "dissoluzione del monoteismo" cfr. **V. MANCUSO**, *Introduzione*, in **F. PARAZZOLI**, *Eclissi del Dio unico*, Milano, Il Saggiatore, 2012, p. 12.

⁷⁹ **C. MAGRIS**, *La storia non è finita. Etica, politica, laicità*, Garzanti, Milano, 2006, p. 12.



Il problema dei rapporti fra poteri/diritti delle "istituzioni" religiose e soggettività, è amplificato laddove queste ultime vengono avvertite come sempre meno aderenti alla *regola* confessionale, specie quando declinano in atteggiamenti sanzionabili, esteriorizzati, non più relegati al livello della coscienza. Ne discende che le confessioni sono stimolate ad attività di reazione: si vedono sollecitate di continuo a preservare, dai comportamenti tenuti dai fedeli pseudo-*dissentientes*, l'identità della collettività religiosa attraverso l'esercizio del proprio potere istituzionale/coercitivo, come necessario alla sopravvivenza della comunità stessa.

E, nel nostro stralcio di post-modernità, esse invertono le tendenze: meno preoccupate di acquisire nuovi adepti, o di assicurarsi autonomia, si occupano di gestire il mercato interno delle appartenenze, inasprendo i livelli di tensione pretesi dai fedeli, nonché d'inibizione all'esercizio dei loro diritti.

Da tale ricostruzione emerge, che le organizzazioni religiose alle quali l'art. 2 della Costituzione riconosce autonomia in funzione dell'essere esse tra le formazioni sociali in cui viene positivamente assicurato il pieno svolgimento della persona umana⁸⁰, oggi rappresentano criticità proprio in ordine all'estrinsecazione dei diritti di associazione.

Le problematicità riguardano distinti livelli: i doveri, le libertà, i poteri.

La consapevolezza della propria appartenenza religiosa passa, cioè, attraverso dinamiche interne alle religioni nelle quali i doveri di lealtà e fedeltà nelle dimensioni relazionali si complicano ogni qual volta l'associazione si trasformi in vincolo, a discapito del fedele, quanto può rappresentare una scelta, negando espressione ad alcuni diritti che non mostrano attitudine a incidere sui fondamenti della spiritualità.

La mediazione allora, fra libertà associativa/religiosa delle istituzioni confessionali e degli individui comporta una riflessione che, maturata negli studi sociologici, sta migrando attraverso il rilievo giurisprudenziale all'attenzione dei giuristi⁸¹.

Non si tratta più di valutare gli ambiti o i limiti secondo i quali possa essere ammesso l'intervento del giudice eteronomo a garanzia dei

⁸⁰ Corte cost., 24 gennaio 1984, n. 239, cit.

⁸¹ Sulle dimensioni antropologica e sociologica delle comunità come dimensioni preliminari rispetto a quella giuridica, recepita nella dottrina del '900, si veda la ricostruzione delle intersezioni tra scienze sociali e umane tracciata da **M. TEDESCHI**, *La comunità come concetto giuridico*, in *Innovazione e diritto*, Rivista telematica (www.innovazioneDiritto.unina.it), 2005, 5.



diritti, va valutato se il metodo, proprio degli ordinamenti costituzionali, del bilanciamento tra diritti della persona e delle collettività che li colloca su un piano di parità, o di assimilazione dei secondi ai primi, sia ancora il più consono a risolvere i conflitti fra libertà individuale e libertà collettiva con riguardo alle confessioni totalizzanti (o fondamentaliste).

La seconda libertà non può essere posta sullo stesso piano della prima ogni qual volta i valori del gruppo sono inconciliabili con i diritti garantiti alla persona che non più *volontariamente* vi pone un limite; ogni qual volta si spezza, cioè, l'elemento rappresentato, appunto, dall'espressione di quella volontà costante che crea il nesso dell'apparenza e legittima le pretese e i poteri confessionali. Ma, ancor più perché le comunità religiose continuano a rappresentare comunità "stabili, solide" e tali sono le libertà che le contraddistinguono. Le libertà individuali sono insuscettibili di un'esatta predeterminazione sintonica con l'inarrestabile spinta della modernizzazione, e con i nuovi approdi della secolarizzazione che produce religiosità che si "meticciano"⁸², mescolando valori e traguardi laici della tecnica (procreazione), della morale (matrimonio omosessuali) a quelli tradizionali della religione.

Non c'è più un *aut aut*, il dentro o fuori. C'è un *et et*, un arrestarsi in prossimità della soglia.

È quanto rilevato nel caso esaminato dei giudici baresi, apparentemente nuovo ma in realtà antico in quanto gli strumenti del diritto sembrano impotenti ad affrontare questa dinamica, nascosti dall'autonomia confessionale.

L'esercizio di bilanciamento che porta a garantire prevalentemente l'identità confessionale a discapito di quella individuale risulta dall'applicazione di un metodo proprio degli Stati costituzionali⁸³, secondo il quale le decisioni si basano sul bilanciamento fra principi piuttosto che sull'imposizione di un valore univoco⁸⁴. Tuttavia, la prevalenza dell'autonomia confessionale che ne discende, sebbene sia praticata in tutte le realtà statuali laiche, e a esse riconosciuta dalla Corte EDU, secondo margine d'apprezzamento, sta comportando per i diritti

⁸² Cfr. N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 127 ss.

⁸³ Secondo una prassi interpretativa che assegna alle formazioni sociali una priorità di potere, riconosciuto come potere di supremazia della formazione in ragione delle proprie esigenze di unità e compattezza dell'azione (C. MORTATI, *Note introduttive ad uno studio sulle garanzie dei singoli nelle formazioni sociali*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 1569).

⁸⁴ In questo senso Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Principi e voti*, Einaudi, Torino, 2005, p. 121 ss.



individuali di libertà religiosa/associativa un limite crescente che si oppone alla ricerca del massimo livello delle garanzie dei diritti inviolabili⁸⁵, nonché al riconoscimento del nuovo volto delle appartenenze, dei diritti associativi e delle facoltà da essi promananti.

Il contemperamento tra ragioni e diritti delle parti, deve volgere a mediare le contraddizioni che sfuggono all'uniformità dell'azione associativa e chiedono un'integrazione (possibile) per quelle diversità che nell'evoluzione storico-temporale dei costumi e dei diritti (soggettivi) si sono avvicendate a fondare nuove identità religiose.

Diviene necessaria, in realtà, secondo le logiche accreditate presso gli ordinamenti laici, la creazione di nuovi margini di libertà individuale intra-confessionale, che passi per le più consone vie normative⁸⁶ (unilaterali), capaci di contenere una più profonda protezione della libertà di aderenza religiosa per quegli "... eventi umani di diversa delicatezza esistenziale", rapportabili al modo specifico di "ognuno di attendere alle proprie occorrenze spirituali"⁸⁷.

Questo bilanciamento va fatto tenendo conto dell'ordinamento europeo come di quello nazionale in modo da definire via via, in ragione delle peculiari esigenze dei casi, quale sia la disciplina più idonea "alla massima espansione delle garanzie"⁸⁸ da apprestare ai diritti fondamentali, "che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela"⁸⁹.

⁸⁵ "... la tutela di alcuni diritti fondamentali – compresi nella previsione generale ed unitaria dell'art. 2 Cost. – si sviluppa in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione europea ... il "massimo livello" delle garanzie e dei diritti (è) realizzabile alla luce del confronto tra il livello costituzionale (in tutte le sue potenzialità) e il livello di garanzie definito dal sistema delle norme convenzionali così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (L. CASETTI, *La "ricerca dell'effettività": dalla lotta per l'attuazione dei principi costituzionali all'obiettivo della "massima espansione delle tutele"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2013, p. 2 ss.).

⁸⁶ Il cui compito, in assenza di garanzie, è di colmare le ("indebite") lacune, "le inadempienze dei diritti positivamente stipulati" (L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 11.

⁸⁷ P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi*, cit., p. 21.

⁸⁸ Attraverso una ricerca che, a seconda dei valori evocati in campo, determini dove si collochi, se negli ordini interni o sovranazionali, il punto di sintesi più alto utile ad incarnare il giusto contemperamento tra i principi e la loro concreta attuazione: "... il canone che governa le relazioni interordinamentali - l'autentico *metaprincipio* ... - è dato dalla tutela più intensa offerta ai diritti ..." [A. RUGGERI, *Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il "dialogo" tra Corti europee e Corti nazionali*, in *Federalismi*, Rivista telematica (www.federalismi.it), ottobre 2014, p. 14].

⁸⁹ Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317.



Il confronto fra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali, che voglia risultare “sistemica e non frazionata”, dev’essere effettuato mirando a utilizzare, proprio, il temperamento che il principio dell’autonomia confessionale subisce, attraverso il suo riconoscimento interno, secondo margine d’apprezzamento. Ne deriva che il sistema costituzionale potrà agire segnatamente secondo l’attitudine che al principio personalista viene riconosciuta e seguire, in sede applicativa delle norme, poste a presidio della dignità degli individui, le regole per le quali s’innesci una “sana competizione al rialzo”⁹⁰, sia quando questo necessiti una variazione (diminutiva) del rilievo assegnato dalla giurisprudenza alla CEDU⁹¹, sia quando si possa introdurre per la stessa via una tutela superiore che non resti sottratta ai suoi titolari⁹².

⁹⁰ Cfr. **A. RUGGERI**, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi*, cit., agosto 2013, p. 15.

⁹¹ Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, § 4.7.

⁹² Corte cost., 317/09, cit., § 7.



CORTE D'APPELLO DI BARI, sezione I civile,

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

(*omissis*)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(*omissis*)

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4213/2014 resa dal Tribunale di Bari il 2/6.12.2013

TRA

F. L. - [...] Appellante

CONTRO

Congregazione Cristiana dei Testimoni Di Geova [...] - Appellati

e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello *ex art.* 70 ult. parte c.p.c.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.07.2013 e decorsi i termini concessi alle parti (giorni 30 per l'appellante e giorni 20 per gli appellati) per il deposito di controdeduzioni e repliche;

premesso che, con sentenza nr. 4213/13 del 2/6.12.2013, il Trib. Bari, decidendo nella causa civile iscritta al n. 8816/2007 RG sulla domanda ritualmente proposta da F. L. con atto di citazione notificato il 17.07.2007 nei confronti della Congregazione Cristiana dei Testimoni Di Geova in persona del legale rappresentante pro tempore, di P.M., B. G., S. A. e C. G., ha:

1. rigettato le domande proposte dall'attore;
2. condannato l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti;
3. compensate le spese tra le parti e gli intervenuti volontari.

Rilevato che, con citazione ritualmente notificata, F.L. proponeva appello avverso la citata sentenza censurandola con più motivi;

che si costituivano gli appellati, Congregazione Cristiana dei Testimoni Di Geova, P.M., B.G., S.A. e C.G., resistendo all'appello del quale eccepivano l'inammissibilità *ex art.* 348 bis c.p.c. e in subordine il rigetto.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, intervenuto ai sensi dell'art. 70 ultima parte c.p.c., depositava nota scritta chiedendo l'accoglimento dell'appello.

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

Considerato che l'art 348 bis c.p.c. è applicabile al caso in esame *ex art* 54, co. II, DL 83/2012, conv. in L. 134/2012, essendo la richiesta di notificazione dell'atto di citazione successiva alla data dell' 11/9/2012 e non vertendosi in ipotesi di intervento obbligatorio del PM, posto che il PG nella specie, è intervenuto ai sensi dell'ultima parte dell'art. 70 c.p.c.;



che l'art. 348 bis c.p.c. prescrive che la valutazione sull'ammissibilità dell'appello debba essere fatta alla prima udienza, sentite le parti che hanno avuto modo di controdedurre e replicare sulle eccezioni degli appellati, come risulta da verbale di udienza e dalle memorie depositate;

che i motivi posti a fondamento del gravame non consentono di ritenere la sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, in quanto la ricostruzione operata dal Tribunale per affermare l'insussistenza delle pretese dell'attore risulta puntuale e corretta e non inficiata dai rilievi mossi dall'appellante che, riproducendo le medesime argomentazioni già portate in prime cure, sottoposte al vaglio del giudicante e dal medesimo disattese con motivati argomenti, offre una lettura disorganica e parziale del compendio probatorio e delle questioni giuridiche sottese al giudizio; né il PG, che aderiva genericamente all'appello, ha introdotto argomenti di diversa portata.

Premesso pertanto che l'attore aveva chiesto al Tribunale adito di:

1. *“accertare e dichiarare l'illegittimità dell'annuncio con il quale il Presidente del Corpo degli Anziani ha comunicato alla Congregazione dei Testimoni di Geova di Bari S. P. che il dott. L.F. «non è più Testimone di Geova» nonché di ogni atto e decisione ad esso presupposti che siano stati assunti dalla Congregazione e/o dai suoi membri e Organi per contrarietà allo Statuto e al Regolamento interni della stessa Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova;*

2. *in subordine al n. 1, qualora si ritenesse di dover accogliere l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti propugnati dalla stessa CCTdG, accertare e dichiarare che le norme statutarie e regolamentari della stessa Congregazione che giustificerebbero l'annuncio sono radicalmente nulle e illegittime in quanto contrastano con i principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico Italiano; di conseguenza accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto annuncio e di ogni altro atto e decisione ad esso presupposti e conseguenti per contrasto con i principi fondamentali dell'Ordinamento giuridico Italiano;*

3. *accertare e dichiarare che il predetto annuncio e, insieme ad esso, la consequenziale sanzione della discriminazione imposta dalla stessa Congregazione a tutti i suoi associati nei confronti dei destinatari dell'annuncio e, per quello che in questa sede rileva, nei confronti dell'attore, integrano ex se, violazione dei diritti fondamentali della persona umana e sono di conseguenza illeciti perché incompatibili con i valori normativi che fondano l'Ordinamento giuridico Italiano;*

4. *di conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento da parte della Congregazione suddetta e degli altri convenuti, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, ingiustamente subiti per essere stato colpito dal predetto annuncio e comunque per essere stato e per essere destinatario di gravi atti di discriminazione di natura religiosa a seguito dell'annuncio;*

5. *per l'effetto condannare la CCTdG e gli altri convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di € 1.000.000,00 o dell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi dal 10.08.2006 al soddisfo; con vittoria di spese”;*



CHE il Tribunale, con giudizio condivisibile da parte di questa Corte, ha affermato che era incontrovertibile fra le parti la natura di dimissioni dalla Congregazione dell'atto di cui alla racc.ta del 17.07.2005; che l'art. 5 comma 2 dell'atto costitutivo e dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (approvato con DPR n.783/1986 con il riconoscimento della personalità giuridica) prevede che la qualità di socio si perde a) per dimissioni, b) per decadenza, c) per espulsione; che alle dimissioni consegue la mera ratifica, considerata la volontarietà delle stesse, mentre, al contrario, la decadenza o l'espulsione sono invece sanzioni; che alle tre ipotesi sopra richiamate consegue comunque la perdita della qualità di socio ma che in nessuna parte dello Statuto è previsto "l'annuncio" di ciò all'Assemblea o comunque agli altri aderenti; che le espressioni dissociazione e disassociazione non sono menzionate dallo Statuto, né, quand'anche utilizzate all'interno della Congregazione fra gli aderenti, si è provato che le stesse abbiano formato oggetto di specifiche modifiche statutarie; che pertanto tali espressioni costituiscono precetti di natura dottrinale e catechistica, sicché l'apparente cogenza di talune affermazioni (quale appunto "l'annuncio") vanno intese in chiave strettamente confessionale e non possono considerarsi illegittime per il nostro ordinamento; che neppure è stata dedotta dal F. una lesione, attraverso l'"annuncio", della propria identità personale sul piano religioso; che comunque, nella specie, tale identità risulta effettivamente e oggettivamente lesa in quanto l'"annuncio" era intervenuto oltre un anno dopo il deposito delle dimissioni, a loro volte seguite ad una presa di distanza critica dagli obiettivi e dai valori perseguiti dalla Congregazione, e l'attore non aveva dimostrato di essere in quel frangente ancora considerato nell'ambito della Comunità un Testimone di Geova «ortodosso» come gli altri; che con riferimento alle lamentate conseguenze dell'"annuncio", qualificate dal F. come «ostracismo», esse si identificavano in realtà in condotte, quali il mancato saluto, la rottura di amicizie o di rapporti parentali, che, pur contrarie a regole etico-sociali o alla buona educazione, dovevano ritenersi comunque giuridicamente lecite; che le medesime condotte non configuravano la fattispecie penalmente perseguita degli «atti discriminatori » che consistono invece nella violazione di regole e precetti giuridici e non anche di regole del vivere civile o dell'educazione; che pertanto non sussisteva alcun danno risarcibile.

CHE le censure formulate dall'appellante e dal PM, che aderiva e si riportava agli argomenti dell'appellante, appaiono invece generiche e sostanzialmente riprodotte in modo pedissequo le argomentazioni già vagliate e minuziosamente disattese dal Tribunale.

RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e l'applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senz'altro condivise;

CHE, dunque, per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, l'appello proposto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;



CHE l'appello spiegato è quindi manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

(omissis)

P.Q.M.

visto l'art. 348-bis c.p.c., dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza nr. n. 4213/2014 resa dal Tribunale di Bari il 2/6.12.2013;

(omissis)

Bari, 28.10.2014

TRIBUNALE DI BARI, I sezione civile

Il Giudice, Francesco Caso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

tra

F. L. – Attore [...]

e

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova – Convenuta [...]

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.7.2007 e spedito per la notificazione a mezzo posta i giorni 16.7.2007 e 4.8.2007, F. L. conveniva, innanzi al Tribunale di Bari la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, P.M., B.G., S.M., S.A. e C.G. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'annuncio con il quale il Presidente del Corpo degli anziani ha comunicato alla Congregazione dei Testimoni di Geova di Bari S. P. che il dott. L. F. "non è più Testimone di Geova", nonché di ogni altro atto e decisione ad esso presupposti che siano stati assunti dalla Congregazione e/o dai suoi membri e organi, per contrarietà allo Statuto e al regolamento interni e della stessa Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2) in subordine al n. 1, qualora si ritenesse di dover accogliere l'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti propugnata dalla CCTdG, accertare e dichiarare che le norme statutarie e regolamentari della stessa Congregazione che giustificerebbero l'annuncio sono radicalmente nulle e illegittime in quanto contrastano con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano; di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del predetto annuncio e di ogni altro atto e decisione ad esso presupposti e conseguenti per contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. 3) accertare e dichiarare che il predetto annuncio e, insieme ad esso, la consequenziale sanzione della discriminazione imposta dalla stessa Congregazione a tutti i suoi associati nei confronti dei



destinatari dell'annuncio e, per quello che in questa sede rileva, nei confronti dell'attore, integrano *ex se* violazione dei diritti fondamentali della persona umana e sono di conseguenza illeciti perché incompatibili con i valori normativi che fondano l'ordinamento giuridico italiano. 4) di conseguenza accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento da parte della Congregazione suddetta e degli altri convenuti di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, ingiustamente subiti per essere stato colpito dal predetto annuncio e comunque per essere stato e per essere destinatario di gravi atti di discriminazione di natura religiosa a seguito dell'annuncio. 5) per l'effetto, condannare la CCTdG e gli altri convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore di € 1.000.000,00, o dell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal 10.8.2006 al soddisfo. Con vittoria di spese.

Esponiva l'istante: 1) che, nel 1981, i coniugi A. e C. F., genitori dell'odierno attore, decisero di convertirsi dalla religione cattolica alla religione cristiana dei Testimoni di Geova, e che, purtroppo, dopo pochi anni, stroncato da una malattia, il padre dell'istante era deceduto prematuramente, e da allora, ai bisogni del figlio, aveva provveduto la madre con l'ausilio degli anziani (clero) e degli altri componenti della Congregazione locale dei Testimoni di Geova di appartenenza; 2) che, come solitamente avviene per i figli dei Testimoni di Geova, l'1.4.1995, all'età di 15 anni, egli, che alla nascita era stato battezzato secondo il rito cattolico, ricevette un secondo battesimo "cristiano" e, così facendo, praticamente a sua insaputa, aderì alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, l'ente giuridico che dal 1986, anno della sua costituzione, "rappresenta i Testimoni di Geova di fronte ai terzi ne cura gli interessi" (così l'art. 1, comma 5, dello Statuto della CCTdG); 3) che egli aveva sempre frequentato con assiduità l'organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova, all'interno della quale aveva coltivato la pressoché totalità dei propri rapporti di amicizia; col passare degli anni, però, sia per una sua naturale curiosità intellettuale, sia per via di alcuni eventi in ordine ai quali ci si riserva di dedurre in corso di causa, nel mantenere immutata la propria fede in Geova e le proprie convinzioni religiose, egli aveva maturato una visione in parte critica dell'ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e, sia pure a malincuore, aveva deciso di porre fine al proprio rapporto con essa, e, di conseguenza, il 17.7.2005 egli aveva comunicato per iscritto al Corpo degli anziani della Congregazione locale la propria volontà di dimettersi dalla CCTdG, così come previsto dall'art. 5, comma 3, dello Statuto, avendo peraltro cura di precisare che la propria fede in Geova Dio era immutata e ribadendo la propria adesione ai valori della fede e della confessione dei Testimoni di Geova; 4) che, tali dimissioni, avevano fatto seguito, da parte della CCTdG, delle reazioni che stavano comportando gravissime ripercussioni sul piano personale, familiare, sociale, professionale e, non ultimo, patrimoniale per l'odierno attore, e, a tale condotta ai vertici della CCTdG erano stati verosimilmente indotti dal comportamento gravemente pregiudizievole del locale Corpo degli anziani,



attestato dalla relazione 26.7.2005 a firma dei sig.ri. G.B., M.P. e C.G.; 5) che egli, visto fallire ogni tentativo di recuperare la serenità, si trovava costretto a rivolgersi a questo Tribunale per far accertare l'illiceità del comportamento tenuto dalla CCTdG e dagli altri convenuti e la loro conseguente responsabilità nei suoi confronti; 6) che, per comprendere in pieno il contesto nel quale le dimissioni dell'odierno attore erano intervenute la effettiva portata degli eventi che a tali dimissioni avevano fatto seguito, si rendeva necessario illustrare la disciplina della cessazione del singolo rapporto di associazione in base allo Statuto della CCTdG e alle altre normative vincolanti per i Testimoni di Geova; 7) che il già menzionato art. 5 dello Statuto della CCTdG stabilisce che la qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza; c) per espulsione, e la medesima disposizione, mentre non richiede alcuna motivazione particolare per le dimissioni, stabilisce che la decadenza si verifica quando i soci non esplichino le attività previste dall'art. 4 (sostenere a tempo pieno l'opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio, accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione, concorrere alla realizzazione delle finalità della stessa per i soci effettivi; impegnarsi attivamente nella diffusione del messaggio biblico, frequentare le riunioni di culto e applicare le norme morali e di vita cristiana per i soci aderenti) e che l'espulsione può avvenire "per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento tra i membri stessi"; 8) che il contenuto (o nella quasi totalità dei casi anche la stessa esistenza) dello Statuto della CCTdG non è normalmente noto agli associati (lo stesso attore per anni non ne era stato a conoscenza), in quanto non viene tra di essi diffuso, diversamente da quanto accade per una serie di altre pubblicazioni che dettano regole e comportamenti cui i Testimoni di Geova devono tassativamente uniformarsi, pena la scomunica/dissociazione per c.d. "apostasia", con tutte le conseguenze che ne derivano; 9) che la principale pubblicazione che detta regole di comportamento da tenere nei confronti dei soggetti che fuoriescono dalla confessione religiosa dei TdG è il manuale dal titolo "Organizzati per fare la volontà di Geova", diffuso in maniera capillare tra tutti i Testimoni di Geova non solo italiani, ma di tutto il mondo, e in questa pubblicazione, per ciò che qui rileva, alle pagg. 153-156 è chiaramente indicata la procedura da seguire nei casi di: a) "disassociazione/espulsione", ovvero in ogni caso in cui è necessario "espellere dalla congregazione il peccatore impenitente, ponendo fine alla sua appartenenza alla pure congregazione di Geova", anche al fine di "rimuovere la cattiva influenza del trasgressore dalla congregazione e di salvaguardare così la purezza morale spirituale della Congregazione e proteggerne il buon nome"; b) "dissociazione", ovvero in tutti i casi in cui un componente battezzato della congregazione "ripudia deliberatamente la sua posizione di cristiano, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler più essere considerato testimone di Geova, né riconosciuto come tale"; 10) che sia per i casi di disassociazione/espulsione sia



per quelli di dissociazione era previsto l'annuncio alla comunità che "(nome e cognome) non è più Testimone di Geova", mentre nulla era previsto per il caso di dimissioni volontarie ex art. 5 dello Statuto; 11) che, a causa e per effetto dell'unicità dell'annuncio innanzi portato, gli effetti di ogni singolo "annuncio" sono identici per ogni singola sentenza di disassociazione e di dissociazione, senza che i membri della comunità in concreto sappiano qual è il provvedimento che determina l'annuncio: il libro "Organizzati per fare la volontà di Geova" innanzi indicato dichiara apertamente che tale annuncio "servirà ad avvertire i fedeli componenti della congregazione che devono smettere di frequentare quella persona"; 12) che disassociazione/dissociazione e annuncio si trovano, o perlomeno dovrebbero trovarsi, in rapporto di causa ad effetto, laddove dall'annuncio consegue la vera e propria sanzione, costituita dall'ostracismo della comunità dei Testimoni di Geova; 13) che, inoltre, dato che il "processo" che conduce al provvedimento di disassociazione si svolge a porte chiuse, di esso spesso neanche il "trasgressore" conosce l'esistenza, l'annuncio finisce con l'essere l'unico elemento di cui la comunità dispone per far scattare l'ostracismo: e, come significativamente chiarisce lo stesso libro "Organizzati per fare la volontà di Geova", «non c'è bisogno di dire altro»; 14) che, per comprendere fino in fondo gli effetti della disassociazione/espulsione e della dissociazione, era indispensabile porre in rilievo che le conseguenze dell'annuncio "(nome cognome) non è più Testimone di Geova" vanno ben al di là di quello che, nel linguaggio comune, può intendersi per "smettere di frequentare quella persona"; 15) che il dissassociato e il dissociato sono sostanzialmente oggetto di una forma di totale isolamento, al punto che tutti gli altri Testimoni di Geova, anche i loro amici e parenti non devono (non possono, pena il subire a loro volta la disassociazione) salutarli, rivolger loro la parola e avere con loro rapporti sociali di qualsiasi genere; 16) che la gravità di una simile "condanna" può comprendersi con maggiore chiarezza se si pensa che i TdG tendono ad avere rapporti sociali prevalentemente con i membri della loro comunità e che a tale forma di ostracismo sono tenuti anche i più stretti famigliari del dissociato/disassociato che non vivono sotto lo stesso tetto e, per l'effetto, chi è oggetto dell'annuncio nefasto innanzi indicato rischia seriamente di ritrovarsi, dall'oggi al domani, solo al mondo, senza il sostegno morale e materiale della propria famiglia, senza amici, spesso senza opportunità di lavoro: non è raro apprendere anche dai mezzi di informazione notizie riguardanti persone disperate che, per le conseguenze drammatiche dell'annuncio di disassociazione/dissociazione, compiono gesti estremi; 17) che, a titolo puramente esemplificativo, era possibile citare alcuni passi tratti da fonti proprie (c.d. "pubblicazioni") dei Testimoni di Geova, nei quali si affronta il problema dei rapporti con i disassociati: «la situazione è diversa se il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori di casa o non è nell'immediata cerchia familiare. Potrebbe essere possibile non avere quasi nessun contatto col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia richiedessero qualche contatto, è certo che questi contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo» (La Torre di Guardia



15.10.1988, p.28): «i cristiani leali non intrattengono rapporti spirituali con coloro che sono stati espulsi dalla congregazione. Ma c'è dell'altro. ... Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso. Questo significa che non staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e partite di pallone né per fondare un centro commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al ristorante» (Il Ministero del Regno, agosto 2002); «Che dire del parlare a un disassociato? ... A questo riguardo, La Torre di Guardia del 1° gennaio 1982, pag. 25, dice: "un semplice saluto può essere il primo passo che porta a una conversione e forse anche a un'amicizia. Vorremmo fare questo primo passo con un disassociato?" (*ibidem*); «è proprio come viene detto a pagina 31 dello stesso numero della Torre di Guardia: "La realtà è che quando un cristiano si dà al peccato e deve essere disassociato, perde molte cose: la sua posizione approvata dinnanzi a Dio; ... la piacevole compagnia dei fratelli, inclusa gran parte dell'associazione che aveva con i parenti cristiani"» (*ibidem*); «Oggi non viviamo fra nazioni teocratiche in cui i membri della nostra famiglia carnale potrebbero essere sterminati da Dio e dalla sua organizzazione teocratica per apostasia come era possibile ed era ordinato di fare nella nazione d'Israele. Essendo circoscritti dalle leggi delle nazioni in cui viviamo e anche dalle leggi di Dio mediante Gesù Cristo, possiamo agire contro gli apostati soltanto fino a un certo punto, vale a dire conformandosi alle due serie di leggi. La legge dello Stato e della legge di Dio mediante Cristo ci proibiscono di uccidere gli apostati, anche se sono membri della nostra famiglia carnale. Naturalmente, se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria nei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati» (La Torre di Guardia 15.1.1954, p. 62); «Perciò i membri della Congregazione non si assoceranno al disassociato, né nella sala del regno, né altrove. Non converseranno con lui né mostreranno in alcun modo di notarlo. Se il disassociato tenta di parlare ad altri nella congregazione, essi dovranno allontanarsi da lui. In tal modo capirà pienamente l'entità del suo peccato ... Inoltre, il disassociato che vuol fare ciò che è giusto dovrebbe dire a chiunque gli si avvicina inconsapevolmente che è disassociato e che non dovrebbero parlare con lui» (La Torre di Guardia 15.12.1963, pp. 761-762); «Con fedeltà verso Dio, nessuno della congregazione dovrebbe salutare tali persone quando le incontra in pubblico né dovrebbe accoglierle nella propria casa. Anche i parenti consanguinei che non abitano nella stessa casa con un parente disassociato, siccome valutano la parentela spirituale più di quella carnale, evitano il contatto con tale parente disassociato ... E quelli che possono essere membri della stessa casa di un individuo disassociato cessano di avere associazione spirituale con il trasgressore impenitente. ... Non c'è nessuna ragione per ascoltare un figlio o il coniuge disassociato se tenta di giustificarsi o tenta di trarre il fedele dalla sua parte per farlo pensare o agire come lui. Né dovrebbe essere ascoltato riguardo a obiezioni nel modo in cui il suo caso è stato considerato dal comitato giudiziario» (Organizzazione per predicare il Regno e fare discepoli 1973, p. 172, 173); 18) che alla luce di quanto esposto era chiarito: a) chi sono, secondo lo Statuto e secondo la pubblicazione ufficiale "Organizzati per fare la volontà di Geova", i Testimoni



di Geova battezzati meritevoli della sentenza di disassociazione/dissociazione e del conseguente "annuncio" che (nome cognome) non è più Testimone di Geova; b) quali conseguenze tale provvedimento e il correlato annuncio comportano sul piano esistenziale, sociale e spesso anche patrimoniale; 19) che, al di là dei rilievi sulla liceità e legittimità di una siffatta sanzione, era evidente che l'attore, avendo interrotto per propria iniziativa e volontà ogni rapporto con l'ente giuridico CCTdG (non con Geova né con la confessione religiosa vera propria) e non avendo mai detto di non voler essere più considerato un Testimone di Geova (anzi, avendo detto esattamente il contrario), non poteva (o meglio, non avrebbe potuto) certamente essere colpito da un provvedimento di dissociazione o disassociazione né tantomeno dall'annuncio di "non essere più un Testimone di Geova", l'annuncio che, come detto, agli occhi della comunità poteva significare soltanto due cose: a) che il soggetto in questione è stato disassociato essendosi reso colpevole di gravi peccati/reati; b) che il soggetto in questione aveva abbandonato la fede in Dio e in suo figlio Gesù Cristo, rinnegando la congregazione con le proprie azioni o dichiarando di non voler essere più considerato un Testimone di Geova; 20) che, di fronte alle dimissioni dell'attore, dopo oltre un anno di silenzio, con racc. 5.8.2006 a firma dei sigg.ri M.P., M.S. e A.S., l'ente giuridico oggi convenuto aveva comunicato al dott. F. un laconico messaggio del seguente tenore letterale: «Abbiamo ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Ti informiamo che prendendo atto di tale comunicazione non sarai più considerato un Testimone di Geova»; 21) che tale comunicazione era stata immediatamente contestata dal F., il quale, per il tramite dell'avv. V. P., con racc. 9.8.2006, aveva invitato e diffidato: a) i sigg.ri P., S. e S., nonché l'intero corpo degli anziani della congregazione locale di appartenenza, ad astenersi dall'annunciare alla congregazione, oppure a singoli componenti della stessa, che il dott. L. F. "non è più Testimone di Geova"; b) il Comitato direttivo dell'ente giuridico convenuto a fornire adeguata prova della avvenuta ratifica delle dimissioni rassegnate in data 17-19.7.2005; 22) che, nonostante l'esplicita diffida, la richiesta del F. non era stata neppure riscontrata e anzi, il 10.8.2006, il sig. P., quale emissario dell'ente giuridico oggi convenuto, nonché Presidente della congregazione locale di Bari S.P., rivolgendosi all'uditorio composto dai membri della congregazione locale, aveva pronunciato il fatidico annuncio: "L.F. non è più Testimone di Geova"; 23) che, di fronte all'annuncio in suo danno, il F., ben conoscendo il significato di quell'atto, aveva innanzitutto, in data 22.8.2006, provveduto a sporgere denuncia ai sensi della legge speciale 205/1993 recante: "Misure urgenti in materia di discriminazione... religiosa" nei confronti di R. F., legale rappresentante pro tempore dell'ente giuridico CCTdG e degli altri convenuti in questo giudizio, e il relativo procedimento penale era tuttora in attesa di essere istruito; 24) che, in secondo luogo, egli, con racc. 4.9.2006, a firma del suo attuale difensore, aveva chiesto alla CCTdG di conoscere: a) se le proprie dimissioni fossero state ratificate; b) se nei suoi confronti fosse stato avviato, a seguito delle dimissioni o per qualsiasi altra ragione, un qualche procedimento



disciplinare o Comitato giudiziario; c) se nei suoi confronti fosse stata adottata qualsivoglia deliberazione ex art. 5, comma 6, dello Statuto della CCTdG (relativo ai casi di decadenza ed espulsione); 25) che, con nota di riscontro 26.9.2006, l'ente convenuto aveva chiarito: a) che le dimissioni del F. erano state ratificate ex art. 8 dello Statuto; b) che nessun procedimento disciplinare era stato avviato nei suoi confronti; c) che nessuna deliberazione era stata adottata nei suoi confronti; 26) che dalla predetta missiva appariva evidente che non sussistevano i presupposti perché egli potesse essere considerato un dissociato o un disassociato e, quindi, perché potesse essere colpito dall'annuncio; 27) che intanto le conseguenze dell'annuncio non avevano tardato a farsi sentire: tutti i TdG non salutavano più il dott. F. e si rifiutavano persino di incontrarlo; addirittura, una coppia di suoi cari amici di vecchia data, dopo averlo invitato al proprio matrimonio, tenutosi il 15.9.2006, e dopo aver anche ricevuto un regalo da lui, chiudendogli il telefono in faccia, gli facevano sapere di non gradire la sua presenza alla cerimonia e alla festa; 28) che a questo punto egli, con racc. 9.10.2006, non aveva potuto fare altro che invitare l'ente oggi convenuto a revocare l'annuncio stesso; 29) che è la CCTdG, questa volta, per il tramite dell'avv. Prof. P.R., con nota di riscontro 28.11.2006, aveva difeso la legittimità dell'annuncio in quanto esso sarebbe previsto "così per il caso di espulsione (disassociazione), come per l'ipotesi di dimissioni (dissociazione)"; 30) che a questa missiva aveva fatto seguito la (apparentemente casuale) pubblicazione, nel "Ministero del Regno" (bollettino ufficiale edito dall'ente convenuto e diffuso capillarmente a tutti Testimoni di Geova d'Italia) del mese di gennaio 2007, di un importante "annuncio speciale" dal titolo «Cosa significa dimettersi da socio aderente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (congregazione centrale?)», nel quale si ribadiva che «chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più Testimone di Geova»; 31) che a quasi un anno di distanza era per un verso ormai evidente che la CCTdG non intendeva rivedere la posizione assunta, per altro verso era sempre più grave la situazione personale del F., che ormai non aveva più rapporti con i Testimoni di Geova e che vedeva fortemente compromessi anche i rapporti con sua madre, con la quale convive, in questa situazione a lui non restava che rivolgersi all'Autorità giudiziaria statale, per vedere tutelati i propri diritti fondamentali, chiaramente gravemente violati; 32) che l'erroneità e la pretestuosità dell'interpretazione dello Statuto e del manuale "Organizzati per fare la volontà di Geova" fornita dalla CCTdG nella sua ultima missiva, parevano commentarsi da sole: di là da ogni ulteriore rilievo, bastava dire che essa, oltre a forzare chiaramente la lettera e lo spirito delle disposizioni e dei testi in questione, finiva col riservare il medesimo trattamento al disassociato, che tiene comportamenti contrari ai precetti religiosi dei TdG, a chi ripudi la propria posizione di cristiano, rinneghi la congregazione con le proprie azioni, dichiararsi di non voler essere considerato TdG, tutte cose che l'odierno attore non aveva mai fatto e che del resto non gli erano ad oggi mai state contestate dalla



CCTdG (che anzi aveva espressamente escluso di aver preso provvedimenti avviato procedimenti) o dai suoi membri, e al semplice dimissionario dall'ente giuridico CCTdG; 33) che era del tutto evidente, quindi, che, contrariamente a quanto affermato dalla CCTdG nella sua missiva 28.11.2006, né lo Statuto né altre regole relative al funzionamento della CCTdG consentivano alla Congregazione e/o al Corpo degli anziani di procedere all'annuncio effettuato il 10.8.2006; 34) che qualora si volesse condividere la tesi della CCTdG, secondo la quale l'annuncio sarebbe legittimo anche per l'ipotesi di dimissioni, ciò, se possibile condurrebbe a conseguenze ancora più gravi, giacché era del tutto evidente che un simile vincolo alla libertà religiosa e alla libertà di associazione era contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, laddove lede la libertà di dimettersi da un'associazione religiosa senza essere colpiti da conseguenze pregiudizievoli; 35) che, a voler seguire la logica della CCTdG, la pesantissima sanzione che toccava a chi si dimette dalla congregazione pur dichiarando di restare Testimone di Geova e di voler essere considerato tale, dovrebbe toccare *a fortiori* a chi, pur senza violare i precetti dei Testimoni di Geova, cambia religione; ciò, però, sarebbe in chiaro e inequivocabile contrasto con l'art. 19 Cost., con gli artt. 18-20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con gli artt. 70 e 81 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, quindi quanto meno in ultima istanza, illecito in quanto contrario all'ordine pubblico costituzionale; 36) che era dunque evidente che, nel caso del F., il presupposto per l'annuncio mancava del tutto o, comunque e in subordine, era desunto da una disposizione dello Statuto che, se mai dovesse essere interpretata nel senso propugnato dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nella racc. 20.11.2006, sarebbe palesemente illecita; 37) che in ogni caso, anche a voler soltanto per un attimo prescindere dalla palese illegittimità che aveva portato all'annuncio in danno del F., vi era un altro, ancor più grave, aspetto della questione sul quale era ormai indispensabile che il Giudice statale intervenisse per porre fine alle continue e pesanti violazioni dei diritti umani perpetrate dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e si trattava, evidentemente, della sanzione adottata dalla Congregazione nei confronti dei disassociati, dei dissociati e più in generale da tutti i soggetti che siano stati colpiti dall'annuncio; 38) che, come si era illustrato, quella sanzione consiste nel c.d. "ostracismo", ossia nel divieto per tutti Testimoni di Geova di avere rapporti sociali con la persona raggiunta dall'annuncio, e quella sanzione era nella stragrande maggioranza dei casi idonea a comportare gravissimi problemi al suo destinatario, sul piano innanzitutto esistenziale, ma anche, spesso, sul piano patrimoniale; 39) che era del tutto evidente che una simile sanzione, anche nel caso (e non era certo quello del dott. F.) in cui intervenga in presenza di una disassociazione pronunciata conformemente alle regole dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, integra una gravissima violazione dei diritti fondamentali dell'individuo tutelati dalla art. 2 Cost., senza poter certo trovare riparo o legittimazione in altri principi costituzionali, quali ad es. l'art. 8 Cost.; 40) che la contrarietà della sanzione dell'ostracismo ai principi del nostro ordinamento



trovava del resto un chiaro riscontro nell'art. 1 L. n. 205 del 1993, che punisce "con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"; 41) che l'ostracismo, dunque, costituisce un fenomeno del tutto incompatibile con i valori normativi che fondano l'ordinamento giuridico italiano, e ciononostante esso continua ad essere utilizzato dai vertici della comunità dei Testimoni di Geova che, come dimostrava il caso dell'attore, lo utilizzano con sempre maggiore frequenza e spregiudicatezza; 42) che egli, che continuava tuttora a considerarsi un Testimone di Geova, e aveva a cuore la sorte della religione dei Testimoni di Geova, reputava oggi proprio dovere chiedere l'intervento del Giudice statale per porre fine a questa prassi incivile e contraria ai più essenziali diritti dell'individuo; 43) che, a seguito dell'annuncio e della discriminazione ad esso conseguente, egli aveva visto rapidamente scomparire dalla propria vita amici e conoscenti e, soprattutto, aveva visto compromessi, probabilmente in maniera definitiva, i rapporti con la propria madre, e che la lesione di diritti fondamentali e di interessi di natura esistenziale era, dunque, evidente e, unita all'altrettanto evidente illiceità del comportamento dei convenuti, fondava il diritto dell'attore a risarcimento del danno patrimoniale soprattutto non patrimoniale, il quale ultimo andava inevitabilmente valutato in via equitativa; peraltro, stante la natura degli interessi lesi e la gravità della lesione stessa, si riteneva di quantificare il danno complessivo in una somma non inferiore a € 1.000.000,00.

Si costituiva la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, chiedendo di rigettare interamente la domanda in quanto infondata così in fatto come in diritto, con vittoria di spese.

Resistevano, altresì, P.M., B.G., S.A. e C.G., con unica comparsa e a mezzo dei medesimi difensori, rassegnando le medesime conclusioni dell'altra convenuta.

Omissis

All'udienza del 27.3.2013 la causa veniva introitata per la decisione, con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni, innanzi riportate (che le parti avevano precisato all'udienza del 14.4.2011).

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Occorre prendere le mosse da quello che è sicuro *ex actis* in punto di fatto.

In primo luogo, è in controverso, oltre che documentato, che l'attore, con racc. del 17.7.2005, comunicò alla Congregazione convenuta "ad ogni effetto di legge la mia volontà ferma e irrevocabile, di dimettermi da "socio aderente" dell'Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, costituita a Roma il 10/06/85, con atto rogato dal dottor G.C. (Rep. 10126/1592)".

Al di là delle motivazioni e ragioni ivi espresse, il F. vi chiedeva "esspressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la



presente poiché la mia fede in Dio, il cui nome personale è Geova, è più solida che mai e immutata resta la mia stima nei confronti dei fratelli del Corpo Direttivo e di tutti fratelli che si riconoscono nell'organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova che, com'è noto, ha carattere spirituale non giuridico". (cfr. sempre la nota sub doc. 3 dell'iniziale produzione attorea).

Altrettanto certo è che le dimissioni dell'istante come tali vennero considerate anche dalla Congregazione resistente, che, con nota indirizzata al F. del 5.8.2006 a firma di S. M., P.M. e S.A. "per il corpo degli anziani", rispose che: "Abbiamo ricevuto la tua notifica di dimissioni ai sensi dell'articolo 5 dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Ti informiamo che prendendo atto di tale comunicazione non sarai più considerato un Testimone di Geova" (cfr. il doc. sub 5 della produzione iniziale dell'attore).

Peraltro, a seguito dell'analoga richiesta del F. di cui alla nota del 4.9.2006 (sub. doc. 7 della stessa produzione), la Congregazione, con nota del 29.9.2006, precisò che: "a) le dimissioni da socio aderente da lui presentate sono state ratificate dal Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto; b) nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei suoi confronti a seguito delle dimissioni presentate; c) perciò nessuna deliberazione è stata adottata nei riguardi del dott. F. dall'Assemblea dei soci ordinari ai sensi dell'articolo 5, 6° comma, dello Statuto".

Dunque, è tuttora incontrovertibile tra le parti in causa e incontrovertibile anche per questo Tribunale la qualificazione in termini di dimissioni dell'atto di cui alla racc.ta del 17.7.2005.

A questo punto, occorre considerare che, a termini dell'art. 5, comma 2, dell'atto costitutivo dello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (approvato con D.P.R. 31.10.1986, n. 783, a mezzo del quale fu riconosciuta la personalità giuridica della stessa Congregazione), "la qualifica di socio si perde: a) per dimissioni; b) per decadenza; c) per espulsione".

Lo stesso art., al comma 4, stabilisce che: "I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4, mentre al seguente comma 5, prevede che: "I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi".

Per la decadenza e l'espulsione, valgono poi, le ulteriori previsioni anche procedurali di cui agli articoli 5, comma 6, 8, comma 8, lett. e), e 9, penult. comma, del medesimo statuto.

Per quanto concerne, invece, le dimissioni, lo Statuto, oltre a stabilire che quelle "dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti sempre per iscritto, al Corpo degli anziani delle Congregazioni locali" (art. 5, comma 3), si limita a prevedere una mera ratifica delle stesse (cfr. art. 8, comma 8, lett. f) e art. 9, penult. comma).



Peraltro, in assenza di altre previsioni a riguardo, a tale ratifica deve annettersi significato di mera presa d'atto e di controllo formale delle dimissioni (e cioè che le stesse rivestano la debita forma scritta siano indirizzate all'organo secondo i casi competente per i soci effettivi e quelli aderenti).

Il che non fa perdere alle stesse la portata giuridica di recesso dell'associato di cui all'art. 24, comma 2, c.c. (come si è visto, infatti, la Congregazione resistente vive ancora nel nostro ordinamento quale semplice associazione riconosciuta, in quanto non si è tuttora perfezionato il procedimento di cui all'art. 8, comma 3, Cost. con la legge di approvazione ed esecuzione di un'intesa tra la Repubblica italiana e la stessa Congregazione), non essendo previsto alcun sindacato di merito o di legittimità da parte della Congregazione delle dimissioni, che possono peraltro essere anche del tutto immotivate.

Le ipotesi di decadenza o di espulsione, invece, sono evidentemente riconducibili alla fattispecie astratta di esclusione dell'associato ex art. 24, comma 3, c.c.

L'effetto di tutte queste ipotesi, in ogni caso, il medesimo, ossia la perdita della qualità di socio.

Per la verità, poi, nessuna delle norme statutarie prevede che una qualsiasi forma di comunicazione o di "annuncio" debba essere data a chicchessia (anche sia pure all'interno della congregazione o degli aderenti alla confessione) della "perdita della qualità di socio" da parte di una persona determinata, per una qualsiasi delle suddette cause. Men che meno vi è stabilito un annuncio che con prenome e cognome dell'interessato dica che questi "non è più Testimone di Geova". Lo stesso Statuto, inoltre, neppure parla di dissociazione (per dire magari che si tratti di quella che lo Statuto chiama "decadenza" o di ipotesi assimilabile) oppure di "disassociazione" (in termini alternativi o equipollenti all'ipotesi dell'"espulsione"). Questa terminologia semplicemente assente al livello statutario.

D'altronde, il lessico ora richiamato ed i passi che l'attore in proposito ha menzionato in citazione sono desunti da varie pubblicazioni, anche di data successiva a quella dello Statuto (adottato con atto pubblico del 19.6.1985), che i convenuti non hanno contestato provenire dalla Congregazione (quest'ultima, peraltro, ha prodotto analoghi stralci di tali proprie pubblicazioni che affrontano i medesimi temi).

Non risulta assolutamente, però, e neanche è stato dedotto da qualcuna delle parti, che le "prescrizioni" in questione abbiano mai assunto il valore di altrettante modifiche e/o integrazioni dello Statuto (per le quali il suo art. 2, comma 1, prevede che: "Le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto, deliberate dall'assemblea ai sensi del successivo art. 8, sono comunicate all'Autorità tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche").

Peraltro, è sufficiente una semplice scorsa di tali pubblicazioni per convincere che si è in presenza, sia sul piano formale che su quello contenutistico, non di regole interne della Congregazione intesa quale associazione riconosciuta per l'ordinamento statale, ma di commenti,



insegnamenti e precetti di natura dottrinale e catechistica (tanto che vi sono frequentissimi i richiami in particolare a Sacre Scritture).

Dunque, l'apparente coerenza di talune affermazioni presenti in tali scritti è da intendersi sempre in chiave strettamente confessionale, e tanto vale in particolare per la prescrizione, dettata sia per la disassociazione che per la dissociazione, secondo la quale di tanto 'si fa un breve annuncio', dicendo che: "(nome e cognome) non è più Testimone di Geova"; il che, d'altro canto, appare confermato, dallo stesso tenore dell'annuncio, che fa dire tutto quanto esclusivo riferimento al non essere quella persona più aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, e non all'aver perduto la qualità di socio della Congregazione, nonché da rilievo che tutti questi scritti non fanno il benché minimo cenno alle "dimissioni".

E nello stesso senso depone la circostanza che, come si è visto, appunto in occasione delle dimissioni rassegnate dal F., tutte le parti si sono espresse, ed hanno trattato la vicenda, in termini strettamente aderenti alle previsioni statutarie.

II. Tornando allora a quanto è pacifico in causa, non è contestato dai convenuti che, nonostante l'esplicita diffida di cui alla nota dell'istante datata 9.8.2006, il 10.8.2006, il sig. M.P., quale emissario dell'Ente giuridico oggi convenuto nonché Presidente della congregazione locale di Bari S.P., rivolgendosi all'uditorio composto dai membri della congregazione locale, ha pronunciato il fatidico annuncio: «L. F. non è più Testimone di Geova» (cfr. la pag. 4 delle note dei convenuti depositate il 10.3.2008 circa la non contestazione della circostanza in proposito capitolata dall'attore).

Or bene, alla luce dei rilievi sopra svolti, è indiscutibile che un tale tipo di annuncio non fosse affatto previsto dallo Statuto della Congregazione (in relazione a tutte le ipotesi di perdita della qualità di socio ivi disciplinate, come si è visto). Inoltre, anche i precetti di natura confessionale dei testimoni di Geova, a quanto consta, non contemplavano un tale annuncio per il caso di "dimissioni" del socio (un controllo capillare completo riguardo sarebbe pressoché impossibile, oltre ad essere del tutto inutile, una volta chiarita l'effettiva natura di questa produzione pubblicistica).

Ciò, però, non significa che l'annuncio contestato debba essere considerato illegittimo nel nostro ordinamento.

A riguardo, l'attore ha tenuto ad evidenziare che, nel rassegnare le proprie dimissioni, aveva inteso precisare "che la propria fede in Geova Dio era immutata e ribadendo la propria adesione ai valori della fede della confessione dei Testimoni di Geova", ma non ha poi esplicitamente dedotto che l'annuncio impugnato sia lesivo anche della sua identità personale sul piano religioso.

In questa chiave, comunque, le sue pretese sarebbero prive di fondamento.

Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha insegnato che ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità,



così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicitazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. Questo diritto all'identità personale non può trovare fondamento nelle forme degli art. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art.10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e non si può attribuire alle due norme una portata incompatibile con la loro struttura. Infatti, i segni distintivi identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale della condizione civile legale e l'immagine evoca le vere sembianze fisiche della persona; l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche manifestazioni. Tale diritto, mirando a garantire la fedele completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, trova il fondamento giuridico positivo della sua tutela nell'art. 2 Cost., clausola aperta generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana (così Cass., sez. I, 22.6.1985, n. 3769).

E sempre il Supremo Collegio ha spiegato che la garanzia dell'identità personale va intesa, non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale, generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza della buona fede soggettiva (in tal senso Cass., sez. I, 7.2.1996, n. 978).

Dunque l'identità personale è senz'altro protetta anche sul versante del patrimonio religioso dell'individuo, ma appunto al livello oggettivo testé chiarito.

In proposito, la difesa dei convenuti (uniforme per tutti loro) ha dedotto che "un giudice laico non è abilitato, e prima ancora non sarebbe in grado di sindacare elementi e dati che attengono ad una sfera, quale è quella del foro interno, impenetrabile dal diritto e dai suoi ordinamenti".

Ma non è questo il punto. O meglio: è oltremodo scontato che il giudice dello Stato non può essere chiamato a stabilire in termini assoluti se una determinata persona sia o meno un fedele cattolico o protestante e via ipotizzando.

Invece, per esemplificare con un caso ipotetico estremo, ove l'immagine e/o le parole del Papa fossero adoperate per sostenere una campagna mediatica a favore della legalizzazione dell'aborto in ogni caso, chiunque sarebbe in grado di accorgersi dell'assurdità della cosa, nondimeno, essendo ciò in contrasto con la Sua identità personale (in tale ipotesi sotto il profilo dottrinale, religioso e



morale) in senso oggettivo nei termini su chiariti in teoria lo stesso Sommo Pontefice ben potrebbe reagire contro una strumentalizzazione così plateale della sua personalità ed il giudice statale potrebbe essere adito a riguardo.

Nel caso che ci occupa, però, il F. si è limitato a manifestare prima del giudizio e nel corso dello stesso la propria interiore convinzione dell'essere rimasto fedele alla confessione dei Testimoni di Geova, ma non ha affatto allegato, prima che dimostrato, di essere tuttora percepito come tale nell'ambiente sociale di riferimento. Peraltro, l'annuncio in questione, come egli stesso sottolinea, è seguito oltre un anno dopo le sue dimissioni del 17.7.2005, e sempre il F. aveva dedotto in citazione che queste erano state precedute dalla maturazione di "una visione in parte critica dell'ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova"; e che contraddice l'idea che, quale che sia rimasto l'intimo credo del F., egli all'epoca dell'annuncio, nonostante le pregresse dimissioni e l'anteriore presa di distanza critica dalla Congregazione resistente, fosse ancora reputato oggettivamente nella comunità cui appartiene un Testimone di Geova, quanto meno, per così dire, "ortodosso".

Deve, perciò, escludersi che dall'annuncio *de quo* sia derivata una lesione della sua identità personale al livello oggettivo sul piano religioso.

III. D'altro canto, il F. si duole, non tanto di un travisamento delle sue convinzioni religiose (e neppure di un illecito trattamento dei suoi dati personali relativi alla sfera religiosa), quanto piuttosto del c.d. "ostracismo" che sarebbe conseguito in suo danno a causa del ridetto annuncio.

Inoltre, l'istante non ha fatto valere che l'annuncio contestato, in quanto lo rappresentava per implicito come dissociato o disassociato invece che come "dimissionario" quale era, avrebbe costituito una diffamazione in suo pregiudizio, ossia, un'offesa della reputazione consistente in una valutazione indirettamente negativa della sua persona.

Or bene, un precedente G.U., nel respingere le richieste istruttorie dell'attore con l'ordinanza del 5.12.2008, aveva "osservato che i fatti di causa appaiono, nella loro sostanza ed essenzialità, non contestati".

Questo giudizio non appare del tutto condivisibile, proprio con precipuo riferimento ai fatti di ostracismo che avrebbero colpito l'istante.

Già si sono evidenziati ed esaminati i dati fattuali che possono davvero credersi pacifici o comunque saldamente documentati in causa.

Invece, benché la comune linea difensiva dei resistenti si sia attestata sovente su un piano soprattutto teorico ed in parte elusivo, su questo punto dell'ostracismo essi avevano comunque dedotto: "Parimenti improponibile appare il tema dei danni che il dott. F. assume di aver sofferto a seguito dell'isolamento in cui lo avrebbero ridotto i testimoni della sua comunità dopo il recesso. Invero, il dr. F. non può chiedere al giudice dello Stato che ad una determinata confessione religiosa, lecita e riconosciuta, imponga una maggiore 'flessibilità' nella concezione dei rapporti interpersonali, e che nell'instaurare e mantenere tali rapporti si prescinda dal profilo 'fideistico'; né può il giudice con sentenza dettare regole per le relazioni tra madre e figlio o norme di condotta da



osservare nella cerchia degli amici”, ed avevano ancora parlato di un ostracismo che l’attore “dice di avere sofferto e dell’emarginazione che ritiene di avere subita”. Posizione, questa, in cui si intravede una contestazione sia pure indiretta ed implicita di quanto dedotto in punto di fatto dall’attore in proposito.

Peraltro siffatte deduzioni sul piano giuridico erano suggestive, ma non erano del tutto pertinenti perché l’attore non chiede affatto che questo Tribunale imponga ai convenuti coattivamente ed in positivo un determinato comportamento, bensì chiede semplicemente di giudicare delle condotte di ostracismo, a suo dire, già tenute, illegittime produttive di danni risarcibili.

Tuttavia, la mancata ammissione di qualsiasi approfondimento istruttorio resta da condividere su altre basi.

In particolare, in disparte qualsiasi pur possibile considerazione sull’ammissibilità dei singoli capitoli di prova testimoniale articolati a riguardo dall’istante (ossia quelli dal n. 5 al n. 9 della sua memoria depositata il 18.2.2008), proprio l’impostazione *in parte qua* delle sue domande appare priva di fondamento giuridico. Per modo che non risulta necessario verificare i fatti che deduce su questo aspetto.

In tal senso, giova premettere in primo luogo che questo Giudice non è ovviamente chiamato appunto a sindacare in termini generali la legittimità degli indirizzi confessionali geovisti che sarebbero all’origine di tali fatti (una volta assodato, come in precedenza, che le prescrizioni cui si riferisce l’attore hanno appunto tale natura, e non quella “regolamentare”, che egli pare anettere ad esse, è evidente che le stesse sfuggono a tale controllo giurisdizionale).

Se è già segnalato, poi, che non esiste tuttora una legge che abbia recepito un’intesa tra la nostra Repubblica e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ex art. 8, comma 3, Cost. (il che ovviamente si presterebbe a parecchie considerazioni *de iure condendo*, ma deve essere per questo Giudice solo un dato di fatto, sebbene significativo).

Inoltre, in base alle considerazioni sopra già svolte, è evidente che, da una parte, vi sono le regole statutarie della Congregazione geovista, che, in occasione dell’emanazione del decreto che conferì alla stessa personalità giuridica, furono giudicate non in contrasto con l’ordinamento italiano (cfr. Cons. Stato, sez. I, 30.7.1986, n. 1390), e che la Congregazione dovrebbe osservare, e, dall’altra, vi sono i paralleli precetti “confessionali”, che paiono prescindere del tutto da quelle regole statutarie (sebbene tutte le parti tendono a confondere i due piani).

Ed è notorio che proprio la “prassi” relativa alla c.d. disassociazione costituisce uno dei (non pochi) temi oggetto di critiche rivolte a tale confessione religiosa.

IV. Tuttavia, il Tribunale deve qui giudicare esclusivamente i fatti di cui l’istante dice di essere stato vittima dopo l’annuncio qui contestato (dell’annuncio come tale si è già detto).

È su questo piano è indiscutibile che condotte, quali non salutare taluno o togliere il saluto a qualcuno (diversamente, quindi, che in precedenza), ovvero limitare o addirittura l’interrompere un rapporto di amicizia o parentale,



possono essere ovviamente in contrasto, secondo i casi, con regole etico-sociali o della semplice educazione, ma, in linea di principio, sono assolutamente lecite dal punto di vista dell'ordinamento giuridico (ivi comprese tutte le previsioni anche internazionali che richiama l'attore). Lamenta l'attore che, nel caso che ci occupa, siffatti comportamenti si sarebbero atteggiati in chiave discriminatoria in suo danno solo per motivi di religione (cioè per essere egli fuoriuscito dalla Congregazione, e trattato come dissociato o disassociato invece che come effettivo semplice "dimissionario").

In tal senso, invoca una specifica rilevanza penale di queste condotte.

Orbene, l'art. 3, comma 1, L. 13.10.1975, n. 654, come sostituito prima dall'art. 1 d.l. 26.4.1993, n. 122, conv. con mod. della L. 25.6.1993, n. 205, e poi modificato dall'art. 13 L. 24.2.2006, n. 85, recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali religiosi".

E la Corte Suprema ha insegnato, ad es. che integra reato previsto da tale disposizione la condotta di un esercente il quale rifiuti di servire degli avventori extracomunitari (nella specie, nordafricani) solo perché tali, a nulla rilevando che tale condotta sia solo occasionale o che sia motivata dal soggettivo convincimento che detti avventori possono rappresentare un pericolo a cagione della loro appartenenza ad una categoria di soggetti ritenuti per la maggior parte clandestini, nullafacenti e senza fissa dimora (così Cass. pen., sez. III, 11.10.2006, n. 37733; nonché id., sez. III, 5.12.2005, n. 46783, relativa a caso analogo in cui l'imputato si era rifiutato di servire nel bar che gestiva le consumazioni richieste da alcuni cittadini extracomunitari, dichiarando espressamente di non voler servire alcun extracomunitario).

Dunque, è evidente che punto critico della norma penale incriminatrice sopra cit. (per il resto, sufficientemente chiara), sotto il profilo della determinatezza della fattispecie astratta, è proprio la parte di essa che punisce la condotta, non altrimenti descritta, di chi "commette atti di discriminazione per" i motivi indicati, tra i quali quelli religiosi (tanto più che tali motivi integrano dolo specifico in detta ipotesi nel senso che il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta: cfr. Cass. pen., sez. III, 7.5.2008, n. 37581).

Ma già dei precedenti testé menzionati si trae l'insegnamento che la discriminazione penalmente rilevante è solo quella, non solo dettata da motivi reputati illeciti, ma che venga posta in essere in un contesto nel quale il comportamento alternativo lecito (e cioè, nei casi sopra menzionati, il servire gli avventori di un esercizio pubblico indipendentemente dalla circostanza che fossero stati extracomunitari) sarebbe stato doveroso sul piano giuridico (sempre nei casi suddetti, livello contrattuale o, quantomeno, del c.d. contatto sociale), e non semplicemente sul piano dell'educazione e delle comuni regole del vivere civile.



V. Tornando, allora, alla fattispecie concreta in esame, condotte quali quelle di cui si duole l'istante esulano indubbiamente da questo ambito.

Invero, tra soggetti adulti capaci di libere volizioni comportamenti del genere, quand'anche fossero ispirati esclusivamente da motivi religiosi (per corrispondere, cioè, ai particolari dettami confessionali dei Testimoni di Geova in confronto ai soggetti, a torto o a ragione, reputati dissociati o disassociati), sono consentiti, non essendo previsto da alcuna norma di legge (o avente valore di legge) che debba essere tenuta una condotta differente.

È solo in determinati ambiti di tutela giuridica forte, governati, da norme apposite, per lo più settoriali, anche di rilievo costituzionale e di ascendenza internazionale, che le medesime condotte, magari anche in chiave omissiva, potrebbero essere considerate illeciti sul piano penale ed anche sul piano civilistico.

In particolare, ad es., ove un genitore geovista di un minore riservasse un trattamento "ostracistico" o altrimenti discriminatorio in danno di quest'ultimo sol perché lo stesso è fuoriuscito dalla sua confessione religiosa e perché lui genitore è invece pronò ai peculiari precetti di questa, è fuori discussione che tale condotta sarebbe censurabile per l'ordinamento statale.

In tal senso, non appare causale che la nostra Corte Suprema di recente abbia ritenuto che è legittimo che il giudice, assunto a parametro di riferimento l'interesse preminente del minore, interesse che, all'esito dell'insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, ha ritenuto pregiudicato, non già per le sue convinzioni religiose o per i suoi pregiudizi collegati al movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificatamente, evidenziati, dannosi per l'equilibrio e la salute psicofisica della prole, ancora in tenera età, indotti da contegni materni conseguenti e correlati all'adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi nella vita della prole minore in un momento reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori, proceda a tutelare nel modo più proficuo la persona della prole, in piena età evolutiva, sottraendola ad ogni influenza che possa turbare la personalità minorile a seguito delle convinzioni religiose o atee d'ogni genitore (così Cass., sez. I, 12.6.2012, n. 9546, la quale ha ritenuto in tal senso: che l'art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo a i figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale del superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione fondato sull'art. 30 Cost.; che l'esercizio in concreto di tale potere deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31, comma 2, Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute ed ad una crescita serena ed equilibrata; che, ove relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo; e che tali conseguenze, oltre a legittimare le previste limitazioni ai diritti ed alle libertà fondamentali contemplate nei testi nazionali e sovranazionali, implicano, in ambito nazionale il



non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i vari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri d'ogni genitore, ex art. 30, comma 1, Cost. ed ex art. 147 c.c.).

D'altronde, in simile ordine di idee, anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha deciso che, qualora due coniugi, uno dei quali è testimone di Geova, abbiano a separarsi o a divorziare, non è sufficiente a negare l'affidamento della prole al genitore aderente a tale confessione il suo credo religioso, in sé considerato dovendo il giudice accettare con adeguate, preventive, approfondite indagini senza alcuna aprioristica, presuntiva valutazione, se le pratiche confessionali del genitore Testimone di Geova e la conseguente soggezione dei figli alle tassative regole, ai rigorosi divieti ed agli ineludibili obblighi anche di proselitismo, a tali pratiche religiose collegati, abbiano, in concreto, ad arrecare ad essi minori, *de praesenti e de futuro*, danni non irrilevanti sul piano psicologico formativo: in caso contrario, vale a dire quando abbiano a mancare le dovute indagini preventive, la preferenza per il genitore estraneo alla confessione *de qua* appare discriminatoria e perciò radicalmente illegittimo (così Corte Europea dei diritti dell'uomo, 16.12.2003).

Analogamente, nel campo del lavoro in senso lato (ove opera in primo luogo l'articolo 2087 c.c., oltre alle apposite norme di rango costituzionale, a cominciare dall'art. 1 Cost., senza contare le fonti di diritto internazionale), condotte del genere, se imputabili al datore di lavoro o a singoli che da questo dipendano, e quand'anche consentiti in meri isolamento o emarginazione del lavoratore, potrebbero travalicare nel c. d. *mobbing* (ma nel caso di specie, l'istante si è limitato del tutto genericamente ad allegare le gravissime conseguenze anche sul piano lavorativo che avrebbe risentito a seguito della vicenda di cui è causa).

Con riferimento, poi, al rapporto di coniugio, che pure è tuttora assoggettato a particolare apposita disciplina, è stato deciso che il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa (nella specie da religione cattolica a testimoni di Geova), rispetto a quella praticata al momento della celebrazione del matrimonio, si ricollega all'esercizio di diritti garantiti dall'art. 19 Cost. e non può avere rilevanza come motivo di addebito della separazione, o come ragione incidente nell'affidamento dei figli, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge o di genitore per le forme di comportamento adottate (in tal senso Cass., sez. I, 7.2.1995, n. 140, nella giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 4.1.2006, ha deciso che la separazione personale va addebitata al coniuge che ha tenuto una condotta pregiudizievole per la crescita equilibrata dei figli; nella specie, la separazione è stata addebitata al marito, testimone di Geova, il quale ha reiteratamente impedito al figlio, ancora in tenera età, di svolgere attività ludiche, così determinandone il profondo turbamento, in quanto ritenute contrarie alle proprie convinzioni religiose). È stato, però, ritenuto che l'imposizione continuativa, e anche violenta, alla moglie di condotte da questa non condivise, nella consapevolezza della anti-giuridicità delle pretese, anche in relazione alla



conoscenza acquisita dei diritti e dei doveri dei coniugi, quali determinati dalle norme del codice civile, anche in tema di parità di coniugi, non può valere a escludere l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, invocandosi in proposito la pretesa adesione ai principi di una determinata confessione religiosa (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna, non condividendosi la doglianza difensiva che pretendeva dovesse escludersi il dolo del reato sostenendosi che l'imputato non fosse consapevole dei maltrattamenti perché aderente a una confessione religiosa - nella specie, i Testimoni di Geova - la cui visione dei rapporti familiari sarebbe stata asseritamente caratterizzata da un rapporto di coppia basato sulla supremazia dell'uomo) (così Cass. pen., sez. VI, 2.12.2009, n. 64).

Nel caso di specie, però, non è chi non veda che il rapporto tra l'attore e sua madre, ossia tra soggetti entrambi adulti, a livello personale ormai privo di qualsivoglia tutela specifica, e gli stessi potrebbero liberamente frequentarsi di più o di meno o addirittura del tutto lecitamente porre fine a qualsiasi loro contatto anche per iniziativa unilaterale di uno di essi magari solo perché la madre pensi che il figlio è un "dissociato" dalla fede dei testimoni di Geova, o per dissensi di carattere politico, oppure ancora senza alcun plausibile motivo.

Ancor meno "protette", poi, se così si può dire, sono relazioni di natura solo amicale oppure tra persone che condividono (o un tempo dividevano) la medesima confessione religiosa.

Pertanto, le condotte che nella specie lamenta l'attore non possono essere considerate discriminatorie per motivi religiosi, nel senso sin qui chiarito, appaiono penalmente rilevanti (d'altro canto, l'istante, nonostante il protrarsi del giudizio per i motivi spiegati in narrativa, neppure informa di quale esito abbia avuto la denuncia che dice di aver presentato), e neanche foriere di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. (per quello che interessa in questa sede civile), e resterebbero semplicemente riprovevoli sul piano etico-sociale almeno secondo la *communis opinio* (verosimilmente, però, non secondo il punto di vista dei Testimoni di Geova osservanti).

Peraltro, a detta dell'attore, detti comportamenti sarebbero stati individualmente tenuti da persone (sua madre, taluni amici, altri aderenti alla fede dei testimoni di Geova), le quali però nemmeno sono state convenute in questo giudizio, e, a quanto costa, sono tutte capaci di intendere e di volere, e perciò da reputare libere di seguire o meno i dettami di quella religione, secondo il nostro ordinamento (che da tempo ha abolito, attraverso il Giudice delle leggi, il delitto di plagio ex art. 603 c.p.); di tal che gli effettivi ed unici convenuti rispetto a tali condotte avrebbero assunto al più il ruolo di concorrenti morali se si trattasse, beninteso, di illeciti; cosa invece da escludere alla stregua di tutte le superiori considerazioni.

Resta, perciò, confermato che condotte come quelle descritte dall'attore, ove fossero state tenute negli ambiti di tutela forte innanzi ricordati (rapporti genitoriali che interessino minori, rapporti di coniugio, rapporti di lavoro subordinato, ma si potrebbero portare altri esempi di rapporti di assistenza, in



determinate strutture sanitarie, comunità di recupero, case di cura, “protette” o di riposo per anziani, nei quali rapporti le prestazioni dovute possono comprendere anche non emarginare o isolare la persona da assistere, men che meno in modo discriminatorio), sarebbero state sicuramente da reprimere in modo severo in sede penale (come è già avvenuto in taluni dei casi innanzi menzionati) e sarebbero state anche produttive di danno ingiusto risarcibile.

Così non è nella fattispecie che ci occupa, onde le domande dell’attore devono essere tutte respinte.

(omissis)

P.Q.M.

(omissis)

1) Rigetta le domande.

Così deciso in Bari, 2.12.2013